Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 255 del 3 novembre 1937-XVI

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEFONO: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a cattedre nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale, nelle Regie scuole e nei Regi istituti di istruzione media tecnica e nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale, e dei relativi esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento della istruzione media classica, scientifica e magistrale;

Viste le leggi 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica e 22 aprile 1932-X, n. 490, sul riordinamento delle scuole secondarie di avviamento professionale;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per l'esercizio delle professioni;

Visti i Regi decreti 9 dicembre 1926-IV, n. 2480, 27 gennaio 1933-XI, n. 153, e 5 luglio 1934-XII, n. 1185, che approvano i regolamenti riguardanti i concorsi esami di Stato nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale, nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale, e nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche;

Visto il R. decreto 6 maggio 1929-VII, n. 763, che abolisce la distinzione tra sedi di primaria e secondaria importanza nei Regi istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 18 luglio 1932-X, n. 1045, relativo alla sostituzione dei vincitori rinunciatari dei concorsi a cattedre di scuole medie;

Visti i Regi decreti 27 ottobre 1932-X, n. 1489, e 20 luglio 1934-XII, n. 1186, e i decreti Ministeriali 8 maggio 1933-XI, 12 febbraio 1934-XII e 16 febbraio 1935-XIII, con i quali si approvano i programmi stabiliti pei concorsi esami di Stato nei predetti istituti e scuole;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, concernente le norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, circa i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento in data anteriore al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 21 marzo 1935-XIII, n. 359, relativo all'approvazione della nuova tabella delle classi dei concorsi esami di Stato per i Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale;

Visti i Regi decreti 25 febbraio 1935-XIII, n. 270, e 26 settembre 1935-XIII, n. 1843, che estendono agli iscritti ai Fasci di combattimento prima della Marcia su Roma i benefici riservati nei concorsi agli ex combattenti;

Visto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1197, relativo alla sostituzione dei vincitori rinunciatari dei concorsi a cattedre nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro i quali hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100 relativo al trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1937-XV che autorizza l'espletamento dei concorsi per pubblici impieghi durante l'anno 1938-XVI;

Decreta:

§ 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a cattedre nei Regi istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale, nelle Regie scuole e nei Regi istituti d'istruzione media tecnica e nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale e i seguenti esami di abilitazione all'insegnamento medio:

Tabella	CLASSI DI CONCORSI — ** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	ISTITUTI, SCUOLE E CATTEDRE cui i concorsi danno accesso	Numero	Prove richieste	Num. Cattedre messe a concorso
A	** I. - Italiano, latino, storia e geografia	a) Ginnasio: Lingua italiana e latina, storia e geografia. b) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua italiana e latina, storia e geografia.	160 149	scritta, orale	309
A	** II. - Italiano, latino, greco, storia e geografia	Ginnasio: lingua italiana, latina e greca, storia e geografia.	—	scritta, orale	150
A	** III. - Lettere classiche	Liceo: Lettere greche e latine.	—	scritta, orale	36
A	** IV - Lettere italiane e storia	Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere italiane e storia.	—	scritta, orale	8
A	** V. - Lettere italiane e latine e storia	a) Liceo: Lettere italiane e latine. b) Liceo scientifico: Lettere italiane e latine. c) Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere latine e storia.	40 15 103	due prove scritte, una in lingua italiana e l'altra in lingua latina prova orale	158
A	** VI. - Filosofia e storia	a) Liceo: Filosofia, storia ed economia politica. b) Liceo scientifico: Storia, filosofia ed economia politica. c) Istituto magistrale: Filosofia e pedagogia.	30 7 18	scritta, orale	55
A	** VII - a) Lingua e letterat. francese negli Istituti medi di primo grado	a) Ginnasio: Lingua francese. b) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua francese.	13 3	due prove scritte, prova orale	16
A	** VII - b) Lingua e letteratura inglese negli Istituti medi di primo grado	a) Ginnasio: Lingua inglese. b) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua inglese.	— 2	due prove scritte, prova orale	2
A	** VII. - c) Lingua e letteratura tedesca negli Istituti medi di primo grado.	a) Ginnasio: Lingua tedesca. b) Istituto magistrale (corso inferiore): lingua tedesca.	8 4	due prove scritte, prova orale	12
A	** VII. - d) Lingua e letteratura spagnuola negli Istituti medi di primo grado.	Ginnasio: Lingua spagnuola.	—	due prove scritte, prova orale	3
A	* VIII. - a) Lingua e letteratura francese negli Istituti medi di secondo grado.	Liceo scientifico: Lingua e letteratura francese.	—	due prove scritte, prova orale	—
A	** VIII. - b) Lingua e letteratura inglese negli Istituti medi di secondo grado.	Liceo scientifico: lingua e letteratura inglese.	—	due prove scritte, prova orale	1
A	** VIII. - c) Lingua e letteratura tedesca negli Istituti medi di secondo grado.	Liceo scientifico: Lingua e letteratura tedesca.	—	due prove scritte, prova orale	1
A	* VIII. - d) Lingua e letteratura spagnuola negli Istituti medi di secondo grado.	Liceo scientifico: Lingua e letteratura spagnuola.	—	due prove scritte, prova orale	—
A	** IX. - Matematica.	Ginnasio isolato: Matematica.	—	scritta, orale	12

Tabella	CLASSI DI CONCORSI — ** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	ISTITUTI, SCUOLE E CATTEDRE cui i concorsi danno accesso	Numero	Prove richieste	Num. Cattedre messe a concorso
A	** X. - Matematica e fisica.	*a)* Liceo: Matematica e fisica. *b)* Liceo scientifico: Matematica e fisica. *c)* Istituto magistrale: Matematica e fisica.	6 2 6	scritta, orale	14
A	** XI. - Scienze naturali; chimica e geografia.	*a)* Liceo: Scienze naturali, chimica e geografia. *b)* Liceo scientifico: Scienze naturali, chimica e geografia. *c)* Istituto magistrale: Scienze naturali, geografia ed igiene.	8 — 6	orale	14
A	** XII. - Disegno.	*a)* Liceo scientifico: Disegno. *b)* Istituto magistrale: Disegno.	2 5	grafica, orale	7
A	** XIII. - Musica e canto.	Istituto magistrale: Musica e canto corale.	—	scritta, orale	2
A	* XIV. - Maestra giardiniera.	Istituto magistrale: Maestra giardiniera.	—	scritta, orale	—
A	XV. - Storia dell'arte.	—	—	orale	—
A tecn.	** I. - Italiano, storia, geografia e cultura fascista.	*Scuole tecniche agrarie* . . . *Scuole tecniche commerciali* . Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1 3	scritta, orale	4
A tecn.	** II. - Lettere italiane e storia.	*Istituto tecnico agrario* . . . *Istituto tecnico commerciale* . Lettere italiane e storia.	2 20	scritta, orale	22
A tecn.	** III. - Lingua e letteratura straniera, per cattedre di ruolo *B*.	*Istituto tecnico inferiore*: Lingua francese . . . . Lingua inglese	 — —	due prove scritte, prova orale id. id.	 2 2
A tecn.	** IV. - Lingua e letteratura straniera, per cattedre di ruolo *A*.	*Istituto tecnico commerciale* (corso superiore), Istituto nautico. Lingua inglese (nautico) . . Lingua tedesca (comm.) . . . Lingua francese (comm.) . .	 4 2 2	due prove scritte, prova orale id. id. id.	 4 2 2
A tecn.	** VI. - Matematica e fisica.	*Istituto tecnico commerciale e per geometri* (corso superiore). Matematica e fisica.	—	scritta, pratica orale	7
A tecn.	** VIII. - Scienze e merceologia.	*Scuola tecnica commerciale* . Scienze naturali e fisica, merceologia.	—	pratica, orale	3
A tecn.	** XI. - Disegno.	*Istituto tecnico inferiore* . . Disegno.	—	grafica, orale	4
B	** I. - Italiano, latino, storia, geografia, e cultura fascista.	*Istituto tecnico inferiore*: Lingua italiana e latina, storia, geografia e cultura fascista.	—	scritta, orale	117
B	** II. - Matematica.	*Istituto tecnico inferiore* . . Matematica.	—	scritta, orale	13
D	** I. - Scienze naturali, geografia e patologia vegetale.	*Istituto tecnico agrario* . . . Scienze naturali, geografia e patologia vegetale. Scienze naturali, geografia, patologia vegetale, patologia viticolo-enologica, zimotecnia. Scienze naturali, geografia, patologia vegetale, patologia ed entomologia orticole.	—	scritta, pratica, orale	3
D	** VIII. - Viticoltura ed enologia.	*Istituto tecnico inferiore agrario*: Viticoltura ed onologia, economia viticolo-enologica, legislazione enotecnica e commercio viticolo-enologico.	—	2 prove scritte 2 prove pratiche orali	1
D	** XIV. - Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria.	*Istituto tecnico agrario* . . . Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, costruzioni enologiche, meccanica agraria, meccanica viticolo-enologica.	—	scritta, grafica, orale	1

Tabella	Classi di Concorsi — ** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	Istituti, scuole e cattedre cui i concorsi danno accesso	Numero	Prove richieste	Num. Cattedre messe a concorso
		Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, costruzioni orticole. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, complementi di costruzioni e nozioni sulle bonifiche. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, meccanica e costruzioni zootecniche e casearie.			
E	** I. - Matematica, fisica e chimica.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale.* Matematica - Elementi di fisica e di chimica.	—	scritta, pratica, orale	6
E	** II. - Elettrotecnica.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici, con specializzazione per elettricisti.* Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.		scritta, pratica, orale	5
E	** III. - Elettrotecnica e radiotecnica.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici, con specializzazione per radioelettricisti.* Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica, esercitazioni e misure elettriche - Radiotecnica, esercitazioni e misure radioelettriche - Disegno professionale. *Scuola tecnica ad indirizzo industriale per radioapparecchiatori.* Elettrotecnica, esercitazioni e misure elettriche - Radiotecnica, esercitazioni e misure radioelettriche - Disegno professionale.	—	scritta, pratica, orale	3
E	** IV. - Meccanica e disegno professionale.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici, tessili, minatori.* Meccanica e macchine - Disegno professionale. Disegno professionale.	—	scritta, grafica, orale	12
F	** III. - Elettrotecnica e laboratorio.	*Istituto tecnico industriale* . . Elettrotecnica - Laboratorio di elettrotecnica.	—	scritta, pratica, orale	2
F	** V. - Meccanica, macchine, disegno relativo.	*Istituto tecnico industriale* . . Meccanica. Meccanica e disegno. Macchine - Laboratorio di macchine - Disegno. Meccanica - Macchine - Laboratorio di macchine. Macchine - Laboratorio di macchine. Meccanica - Macchine - Disegno.	—	scritta, grafica, orale	3
F	** IX. - Chimica industriale e tintoria e laboratorio.	*Istituto tecnico industriale* . . Chimica industriale e tintoria. Chimica industriale e tintoria - Analisi tecniche - Impianti chimici e disegno relativo.	—	scritta, pratica, orale	1
F	** X. - Tecnologia meccanica e laboratorio.	*Istituto tecnico industriale* . . Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico.	—	scritta, pratica, orale	1

Tabella	CLASSI DI CONCORSI — ** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	ISTITUTI, SCUOLE E CATTEDRE cui i concorsi danno accesso	Numero	Prove richieste	Num. Cattedre messe a concorso
F	** XII. - Tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo.	*Istituto tecnico industriale per edili.* Impianto e organizzazione del cantiere e tecnologia delle costruzioni - Laboratorio tecnologico edile - Resistenza dei materiali - Estimo.	—	scritta, grafica, orale	1
F	** XIV. - Disegno ornamentale tessile.	*Istituto tecnico industriale per tessili e tintori.* Disegno ornamentale tessile.	—	grafica, orale	1
F	** XV. - Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti.	*Istituto tecnico industriale per tessili e tintori.* Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti.	—	scritta, grafica, orale	2
G	** I. - Computisteria e pratica commerciale	*Scuola tecnica commerciale* . Matematica, computisteria, calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale.	—	scritta, orale	3
H	** I. - Scienze naturali e geografia generale ed economica.	*Istituto tecnico commerciale.* Scienze naturali, geografia generale ed economia, chimica e merceologia.	—	scritta, pratica, orale	10
H	** III. - Ragioneria e tecnica commerciale.	*Istituto tecnico commerciale.* Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.	—	scritta, orale	10
H	** IV. - Materie giuridiche ed economiche.	*Istituto tecnico commerciale.* Istituzioni di diritto, economia politica, scienza finanziaria e statistica. Istituzioni di diritto Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.	—	2 prove scritte, orale	10

Tabella	CLASSI DI CONCORSI — ** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	ISTITUTI, SCUOLE E CATTEDRE cui i concorsi danno accesso	Numero	Prove richieste	Num. Cattedre messe a concorso
I	** I. - Agronomia ed estimo.	*Istituto tecnico per geometri.* Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale; estimo catastale; contabilità dei lavori.	—	2 prove scritte, orale	6
I	** II. - Topografia.	*Istituto tecnico per geometri.* Topografia e disegno topografico.	—	scritta, grafica, orale	6
L	** II. - Storia e geografia.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore). Storia, geografia e geografia commerciale.	—	scritta, orale	3
L	** III. - Fisica, elementi di chimica e di macchine.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore). Fisica, elementi di chimica, misure elettriche, elementi di macchine.	—	scritta, pratica, orale	3
L	** VI. - Macchine marine e disegno	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore). Macchine e disegno di macchine, elementi di macchine, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva.	—	scritta, grafica, orale	5
L	** VII. - Teoria e costruzione della nave.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore). Teoria della nave, costruzione navale, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva, disegno di costruzione navale, elementi di costruzione navale.	—	scritta, grafica, orale	1
B	** I. Avv. - Italiano, storia, geografia e cultura fascista.	*Scuole e Corsi Secondari biennali avviamento professionale.* Lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista.	—	scritta, orale	25

Tabella	CLASSI DI CONCORSI — ** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	ISTITUTI, SCUOLE E CATTEDRE cui i concorsi danno accesso	Numero	Prove richieste	Num. Cattedre messe a concorso
B	** II. Avv. - Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene.	*Scuole Secondarie avviamento professionale.* Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali ed igiene, con obbligo di completamento d'orario per gli elementi di merceologia.	—	scritta, orale	15
B	** V. Avv. - Materie tecniche del tipo industriale.	*Scuole Secondarie avviamento professionale.* Materie tecniche del tipo industriale artigiano, con obbligo di completamento d'orario per il disegno professionale.	—	scritta, grafica, orale	12
B	** X. Avv. - Materie di tecnica agraria	*Corsi Secondari avviamento professionale.* Materie tecniche del tipo agrario, matematica, igiene, disegno, esercitazioni pratiche.	—	scritta, grafica, orale	45
B	** XI Avv. - Materie di tecnica industriale artigiana.	*Corsi Secondari avviamento professionale.* Materie tecniche del tipo industriale artigiano, disegno, igiene, esercitazioni pratiche.	—	scritta, grafica, orale	15
B	** XV. Avv. - Esercitazioni pratiche del tipo agrario.	*Scuole Secondarie avviamento professionale.* Istruttore pratico del tipo agrario.	—	scritta, grafica, pratica, orale	20
B	** XVI. Avv. - Esercitazioni pratiche del tipo industriale.	*Scuole Secondarie avviamento professionale.* Istruttore pratico del tipo industriale.	—	scritta, grafica, pratica, orale	18

§ 2.

I concorsi hanno non solo lo scopo di conferire la cattedra, ma anche quello di conferire l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, nei casi in cui il titolo di studio posseduto dai candidati non abbia pieno valore di abilitazione.

Pertanto, i candidati che saranno dichiarati vincitori saranno assunti nelle cattedre d'insegnamento indicate per ognuno dei concorsi; i candidati che saranno dichiarati vincitori e tutti gli altri che avranno conseguito una votazione non inferiore ai 6/10 sia nelle prove scritte o grafiche o pratiche, sia nelle prove orali, e siano sprovvisti di titoli di studio aventi pieno valore di abilitazione, saranno abilitati all'esercizio professionale dell'insegnamento medio delle corrispondenti classi di concorso.

Le tabelle annesse al presente bando indicano: nella 3ª colonna, per ognuno dei concorsi, i titoli di ammissione che hanno pieno valore di abilitazione all'insegnamento (categoria *A*); nella 4ª colonna, per ognuno dei concorsi, i titoli di ammissione che non hanno pieno valore di abilitazione all'insegnamento (categoria *B*); nella 5ª colonna, i diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti dichiarati vincitori o idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *B*, e ai candidati dichiarati idonei negli esami di abilitazione; nella 6ª colonna, gli insegnamenti e gli istituti per i quali i diplomi di abilitazione sono validi.

I candidati provvisti di uno dei titoli di categoria *B*, e cioè di titoli di ammissione che non hanno pieno valore di abilitazione per ognuna delle discipline comprese nei singoli concorsi, possono partecipare ai concorsi al doppio scopo di conseguire l'abilitazione professionale e la nomina in ruolo in una delle cattedre indicate per ognuno dei concorsi nell'elenco di cui al paragrafo 1, ma possono limitare la loro partecipazione al solo scopo di conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio.

A tali candidati non è consentito di presentarsi soltanto a concorsi e non ad esami di abilitazione.

Essi sono tenuti al pagamento della tassa di esame di L. 200 (art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909).

Hanno diritto ad essere dispensati dalla suddetta tassa:

1° I candidati appartenenti a famiglie numerose i quali si trovino nelle condizioni stabilite dall'articolo 153 del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e cioè:

a) gli appartenenti a famiglie d'impiegati e dipendenti dello Stato, anche se pensionati, civili e militari, di qualsiasi grado, gruppo e categoria — compresi quelli delle Aziende e dei servizi aventi ordinamento autonomo — nonchè gli appartenenti a famiglie di impiegati e dipendenti, anche se pensionati, degli enti autarchici e parastatali, quando le famiglie stesse risultino composte di sette o più figli, *viventi, a carico* del capo di famiglia e di nazionalità italiana;

b) coloro che appartengono in genere a famiglie nelle quali siano dieci o più figli, *viventi ed a carico* del capo di famiglia e che siano di nazionalità italiana.

2° I candidati appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia (legge 2 luglio 1929, n. 1183).

La tassa suddetta si paga all'Erario, a mezzo di versamento fatto direttamente ad un procuratore del Registro, che ne rilascia apposita ricevuta su Mod. 72 *A*, da allegarsi ai documenti di rito.

Ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, le donne sono ammesse a tutti i concorsi-esami di Stato.

Ai fini dell'assunzione in ruolo, le donne sono escluse dai concorsi delle seguenti classi dei Regi istituti classici, scientifici e magistrali:

Classe III. - Lettere classiche.
Classe V. - Lettere italiane, latine e storia.
Classe VI. - Filosofia e storia (per le sole cattedre del Liceo classico e del Liceo scientifico).

Al concorso della classe XIV (maestra giardiniera) sono ammesse soltanto le donne.

Sempre ai fini dell'assunzione in ruolo, le donne sono escluse anche dai concorsi delle seguenti classi delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale:

Classe X. - Materie di tecnica agraria nei Regi corsi.
Classe XI. - Materie di tecnica industriale artigiana nei Regi corsi.
Classe XV. - Esercitazioni pratiche del tipo agrario nelle Regie scuole.
Classe XVI. - Esercitazioni pratiche del tipo industriale nelle Regie scuole.

Le donne sono ammesse ai concorsi delle seguenti classi dei Regi istituti e delle Regie scuole tecniche:

- TABELLA *A*: Classe I - Italiano, storia, geografia e cultura fascista. (Fatta eccezione delle Scuole tecniche agrarie). — Classe III - Lingua e letteratura straniera per cattedre di Ruolo *B*. — Classe IV - Lingua e letteratura straniera per cattedre di Ruolo *A*. — Classe VI - Matematica e fisica. (Fatta eccezione degli Istituti tecnici industriali). — Classe VII - Chimica e Merceologia. (Fatta eccezione degli Istituti tecnici industriali). — Classe VIII - Scienze e merceologia. — Classe IX - Disegno.

TABELLA *B*: Classe I - Italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista. — Classe II - Matematica negli Istituti tecnici inferiori.

TABELLA *E*: Classe I - Matematica, fisica e chimica nelle Scuole tecniche industriali.

Tabella *G*: Classe I - Computisteria e pratica commerciale nelle Scuole tecniche commerciali.

TABELLA *H*: Classe I - Scienze naturali e geografia generale ed economica negli Istituti tecnici commerciali. — Classe III - Ragioneria e tecnica commerciale negli Istituti tecnici commerciali. — Classe IV - Materie giuridiche ed economiche negli Istituti tecnici commerciali.

Il numero delle cattedre delle classi III e IV della tabella *H*, che possono essere conferite alle donne, non può superare un quarto del numero delle cattedre messe a concorso, trascurando, nel calcolo di tale aliquota, la frazione.

Agli esami di abilitazione sono ammessi anche i cittadini stranieri.

Salvo l'eccezione di cui sopra, i candidati che siano ammessi ai concorsi in base a uno dei titoli di categoria *B*, indicati nelle annesse tabelle, si considerano aspiranti tanto alla nomina in ruolo, quanto all'abilitazione professionale, a meno che non dichiarino espressamente nella domanda di voler limitare la loro partecipazione al solo fine dell'abilitazione.

Coloro che, essendo sprovvisti di titolo di categoria *a*), abbiano sostenuto più di una volta, con risultato negativo, esami di abilitazione per l'insegnamento di una data disciplina, o di un dato gruppo di discipline, possono ripeterli solo se siano passate almeno due sessioni di esame dall'ultimo esame. Agli effetti di tale limitazione, si terrà conto della non conseguita idoneità in esami sostenuti in classi di concorsi dichiarate corrispondenti, a norma dell'annessa Tabella *O*.

§ 3.

Limiti di età.

Il limite minimo di età è di 21 anni compiuti alla data del bando per l'ammissione ai concorsi ed agli esami di abilitazione nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche; e di 18 anni compiuti alla data del bando per l'ammissione ai concorsi e agli esami di abilitazione nei Regi istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale, nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale. Il limite massimo di età è di 40 anni, compiuti alla data del bando; e di 45 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18 e per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. (Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172).

Il limite massimo di età, di 40 o di 45 anni, è aumentato di 4 anni, per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e che, essendo muniti di brevetto di ferita per la causa fascista, risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F., dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono ammessi, anche se eccedono i predetti limiti massimi di età, i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) Regi professori di ruolo, o vincitori di concorsi a cattedre di Regi istituti di istruzione media, in attesa di nomina in ruolo;

b) professori e presidi di ruolo di una scuola media pareggiata, convertita in Regia, che non abbiano potuto essere assunti a servizio dello Stato;

c) professori di ruolo di una scuola media pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti che determinarono il provvedimento di revoca) o che sia stata soppressa;

d) ex professori di ruolo di pedagogia e morale di soppressi corsi magistrali, giusta l'art. 4 del R. decreto 22 aprile 1923, n. 1140;

e) maestri elementari di ruolo;

f) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto ai limiti di 40 o 45 anni;

g) coloro che abbiano prestato servizio di supplente o d'incaricato in Regi istituti d'istruzione media, o comunque, servizio di straordinario, avventizio e simile, nelle Amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto ai limiti predetti;

h) coloro che alla data del bando rivestano la qualità d'impiegato civile statale di ruolo;

i) gli ufficiali della Regia marina che abbiano titolo per l'ammissione a concorsi a cattedre di Regi istituti tecnici nautici, a' sensi degli articoli 1 e 16 del R. decreto 20 luglio 1928, n. 1954;

l) coloro che non hanno potuto sostenere le prove scritte o grafiche nei concorsi indetti dopo la pubblicazione del decreto del Capo del Governo in data 10 ottobre 1934-XII, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1934-XII, n. 242, perchè richiamati alle armi o, comunque, a causa del servizio militare (art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343);

m) coloro i quali, alla data di pubblicazione del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 10 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1937, n. 43) abbiano già prestato ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Il limite massimo di età di 40 anni è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino i 45 anni (art. 23 R. decreto 21 agosto 1937-XV, n. 1542).

I candidati che partecipano ai soli esami di abilitazione sono ammessi anche se abbiano superato i limiti massimi di età anzidetti.

§ 4.

Documenti.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissati nel § 7, deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, titolo di studio del candidato e l'Istituto che lo ha rilasciato, il numero e la classe del concorso a cui egli chiede di partecipare, il luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e la sede ove egli intende di sostenere la prova scritta, nei concorsi esami di Stato per i quali sono, a norma della tabella *R* annessa al presente bando, stabilite più sedi.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero — Ispettorato generale per l'insegnamento medio pubblico e privato (Ufficio concorsi scuole medie) — qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni date, o da mancate informazioni su i mutamenti di residenza.

Alla domanda dovranno essere allegati, salvo quanto è prescritto nei successivi paragrafi, i seguenti documenti:

a) certificato di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale, o dal pretore competente;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile; e dal prefetto della Provincia, se rilasciato a firma del podestà come capo del Comune. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità.

c) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere, autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia. L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni, in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione, sulla condotta politica e civile dell'istante e di escludere in conseguenza dal concorso, anche dopo l'inizio delle prove o dopo l'espletamento del concorso stesso, il candidato che non risultasse degno di parteciparvi. Per ciò che riguarda la condotta militare, l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di esclusione anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà e onore;

e) stato di famiglia (questo documento deve essere presentato solo dai candidati che siano coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole, e deve essere legalizzato);

f) certificato comprovante l'appartenenza al P. N. F., da rilasciarsi dal segretario federale della Provincia in cui ha residenza il concorrente. Detto certificato deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili, con l'indicazione della data d'iscrizione.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto certificato (R. decreto-legge 25 febbraio 1935 - Anno XIII, n. 163). Per gli italiani non regnicoli, il certificato d'iscrizione ai Fasci all'estero tien luogo del certificato d'iscrizione al P. N. F., purchè esso sia firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero competente, o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, e vistato, per ratifica, da S. E. il Ministro Segretario del P. N. F. o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, deve darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e il giorno dell'effettiva iscrizione ai fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato da S. E. il Ministro Segretario o da uno dei Vice Segretari del P. N. F. oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

g) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la di cui firma dev'essere a sua volta autenticata dal prefetto;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul regolamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa, o di quella attestante di aver partecipato alle operazioni militari in A. O. I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo o, comunque, la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma. I candidati che trovansi a prestare servizio militare dovranno produrre una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

i) originale o copia autentica legalizzata del titolo di studio in base al quale si domanda l'ammissione, secondo le tabelle (colonna 3ª e 4ª) annesse al presente bando. I titoli di studio, conseguiti entro il 31 dicembre 1925, agli effetti dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, devono essere muniti dell'indicazione (o di relativa dichiarazione in carta legale) che essi hanno valore di abilitazione o di sola qualifica accademica. Valgono in proposito anche i titoli rilasciati da Università della cessata Monarchia austro-ungarica, nei limiti stabiliti dal R. decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, e dal R. decreto 11 marzo 1933, n. 620;

l) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma, se non risultino da questi. Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria Universitaria o d'istituto superiore, la firma deve essere autenticata dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore;

m) cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa;

n) elenco in carta libera, in doppio esemplare, firmato dal candidato, di tutti i documenti, titoli, lavori e pubblicazioni presentati al concorso;

o) ricevuta (Mod. 72 *A* rilasciata da un procuratore del Registro) del pagamento della tassa di esame di L. 200 (articolo 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, quando il candidato partecipi al concorso-esame di Stato in base a uno dei titoli di categoria *B*), o istanza in carta libera per l'esonero.

Detta istanza deve essere allegata alla domanda e corredata dei documenti comprovanti che il richiedente si trova nelle condizioni volute per l'ammissione al beneficio, e cioè: se il richiedente appartiene a famiglia numerosa, dei documenti anagrafici relativi allo stato di famiglia, che attestino trattarsi di famiglia di impiegati statali, parastatali e di enti autarchici, composta di sette o più figli *viventi ed a carico*, di nazionalità italiana; oppure trattarsi di famiglia, in genere, composta di dieci o più figli *viventi ed a carico*, di nazionalità italiana. Se il richiedente appartiene a famiglia residente in Tunisia, l'istanza deve essere corredata di certificato rilasciato dal R. Console generale italiano;

p) certificato rilasciato dall'Università o Istituto ove il concorrente conseguì la laurea o il diploma, dal quale risulti se egli abbia sostenuto precedentemente esami di abilitazione e quante volte, eventualmente, li abbia ripetuti. Questo certificato dev'essere prodotto soltanto dai concorrenti non ancora abilitati all'esercizio professionale dell'insegnamento medio del gruppo di materie poste a concorso;

q) nel caso di concorrente già abilitato, il diploma originale o il certificato, relativo alla conseguita abilitazione all'insegnamento medio, rilasciato dal Ministero dell'educazione nazionale.

§ 5.

Norme particolari riguardanti i documenti.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *p*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi sono rilasciati dalle Autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *g*) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, e i maestri elementari di ruolo, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio con diritto a pensione a carico dello Stato, alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente Autorità amministrativa.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

La tassa di cui alla lettera *o*) sarà rimborsata nel caso che i corrispondenti concorsi esami di Stato siano revocati e non abbiano più luogo. Coloro che intendono partecipare a più concorsi esami di Stato devono presentare domande separate, per ognuna delle quali sono tenuti a pagare la tassa eventualmente dovuta di L. 200 di cui alla lettera *o*); ma in tal caso, una sola delle domande deve essere documentata in modo completo, e a ciascuna delle altre deve essere solo allegata la ricevuta della tassa di cui al comma precedente, o l'istanza in carta libera per ottenerne l'esenzione.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati sia a questa che ad altre Amministrazioni o *allegati al fascicolo personale, quando si tratti di insegnanti di ruolo.*

Ogni istanza deve essere accompagnata dall'elenco, in carta semplice, dei documenti e dichiarare:

a) a quale concorso il candidato prende parte;

b) a quale delle istanze sono uniti i documenti.

I documenti indicati nel paragrafo 4 non sono restituiti, fatta solo eccezione del titolo originale di studio, ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori ed accettino la nomina. Agli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Coloro che chiedono di partecipare ai concorsi a norma del presente bando, al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, e coloro che chiedono di partecipare agli esami di abilitazione (contrassegnati con * nell'elenco di cui al paragrafo primo) devono unire alla domanda soltanto il certificato di nascita, debitamente legalizzato dalle competenti autorità, il titolo di studio, in base al quale domandano l'ammissione (in originale o in copia autentica legalizzata), la ricevuta della tassa di esame, o l'istanza per ottenerne l'esenzione (giusta le norme anzidette) e, se del caso, il certificato di cui alla lettera *p*) del paragrafo 4.

Ai documenti elencati nel paragrafo 4 i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengono opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni, escluse le opere manoscritte o dattilografate. I disegni e le pitture presentati ai concorsi devono essere firmati e muniti di autenticazione di Autorità scolastica o amministrativa che li attesti eseguiti da chi li presenta. Qualunque certificato di servizio, se rilasciato da istituti d'istruzione media o primaria, dev'essere autenticato dal competente provveditore agli studi; se rilasciato da Segreteria di Istituti universitari e d'istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore della Università o dal direttore dell'Istituto superiore. I certificati rilasciati dai Regi provveditori agli Studi non abbisognano di legalizzazione.

Coloro che, a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, non poterono sostenere le prove orali dei concorsi, banditi dopo la pubblicazione del decreto del Capo del Governo in data 10 ottobre 1934-XII, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 242 del 15 ottobre 1934-XII, perchè richiamati alle armi, o comunque a causa del servizio militare, e che vogliono avvalersi del beneficio in detto articolo posto, devono farne regolare domanda, entro il termine di cui al successivo paragrafo 7, allegandovi la dichiarazione della competente autorità militare, attestante di non aver potuto sostenere dette prove orali per le cause suindicate, e, eventualmente, tutti gli altri documenti, se ne abbiano ottenuta la restituzione.

§ 6.

Norme particolari per i documenti riguardanti mutilati, invalidi di guerra, orfani o congiunti di morti in guerra, e categorie di candidati assimilati.

I mutilati ed invalidi di guerra che intendono giovarsi del beneficio di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e al regolamento 29 gennaio 1922, n. 92 (riserva di una percentuale di posti nelle graduatorie) e del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090 (diritto di precedenza nella nomina sugli altri graduati indipendentemente dall'ordine della graduatoria) e gli ex combattenti in genere, che intendono giovarsi del beneficio di cui ai Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, art. 50, e 26 giugno 1923, n. 1413, art. 30 (assunzione in ruolo in base alla idoneità conseguita

con 70 su 100) debbono dimostrare tali loro qualità, rispettivamente, con la presentazione di un certificato della Direzione generale per le pensioni di guerra, o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra, oppure con la presentazione dello stato di servizio militare, o della copia del foglio matricolare (integrato, ove occorra, dalle speciali dichiarazioni della Autorità militare, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77).

Le vedove di guerra, che intendono valersi del beneficio, di cui all'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2218, e di quello, di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090, debbono presentare documenti che valgano ad attestare che la morte del coniuge devesi a servizio militare od assimilato in reparti combattenti, nella guerra 1915-18, o a causa di ferite o di malattie contratte nei reparti stessi. Anche gli invalidi e le vedove dei caduti per la causa nazionale, cui sono estese, a norma delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, tutte le disposizioni concernenti gli invalidi e le vedove di guerra, devono documentare questa loro condizione. Lo stesso valga per gli invalidi e le vedove dei caduti nelle operazioni militari in A. O.

Per l'applicazione, nei casi di parità di merito, dei criteri di preferenza di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (modificato del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, ed esteso, per effetto delle leggi 24 marzo 1930, n. 545, e 12 giugno 1931, n. 777, agli invalidi, agli orfani e agli altri congiunti dei caduti o degli invalidi per la causa nazionale) di cui all'art. 55 della legge 25 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra, e di cui all'art. 1° della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, gli orfani, i figli degli invalidi, le sorelle nubili dei caduti in guerra per la causa nazionale, e coloro che intendono giovarsi dei benefici concessi in materia d'incremento demografico, devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro residenza abituale, oppure mediante certificato rilasciato dalle competenti autorità.

I candidati iscritti ai fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e gli insigniti di brevetto di ferita per la causa fascista, per giovarsi delle disposizioni del secondo comma dell'art. 60 del regolamento, approvato con R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185, del R. decreto 26 febbraio 1935-XIII, n. 270, e del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1843, devono presentare certificato in carta legale, rilasciato dal competente segretario federale, con visto di S. E. il Ministro Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice Segretari o del Segretario amministrativo.

§ 7.

Presentazione dei documenti, termini, esclusioni.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 6 e corredate di *tutti* i documenti prescritti, devono pervenire al Ministero (Ispettorato generale per l'insegnamento medio pubblico e privato — Ufficio concorsi scuole medie) entro 60 giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Ai concorrenti che risiedono nelle Colonie italiane o all'estero è consentita l'ammissione ai concorsi con la presentazione entro il termine anzidetto della sola domanda, salvo l'obbligo di presentare successivamente i documenti prescritti, almeno 10 giorni innanzi l'inizio delle prove.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegnerà al candidato un termine, non superiore a 15 giorni, per la regolarizzazione.

Sono esclusi dal concorso e dagli esami di abilitazione i candidati che abbiano presentato domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo paragrafo, o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti di cui al comma precedente. La data della presentazione delle domande e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo dell'Ufficio postale del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo paragrafo, non saranno accettati nuovi titoli, o pubblicazioni, o parti di questi, nè saranno consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

I documenti prescritti dal paragrafo 4 dovranno essere disposti nell'ordine indicato dal paragrafo stesso e controsegnati con le medesime lettere minuscole con cui in esso sono distinti.

Il Ministero decide dell'ammissione ai concorsi e agli esami di abilitazione o della esclusione dai medesimi. Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato, salvo quanto è prescritto nella nota apposta alla tabella *R*, annessa al presente bando. Tale provvedimento è definitivo e contro di esso è solo ammesso ricorso al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re. In mancanza di comunicazione di esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore) e dovrà intervenire alle prove di esame, nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale (il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero Parte II) senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

I luoghi in cui si terranno le prove scritte o grafiche saranno indicati per la sede di Roma nell'Albo del Ministero e per le altre sedi negli albi dei Regi Provveditorati agli studi.

§ 8.

Norme per la procedura dei concorsi.

Tutti i concorsi indicati nel presente bando sono per titoli e per esami, ad eccezione dei concorsi a posti di istruttore pratico nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale, che sono esclusivamente per esami.

L'abilitazione si consegue esclusivamente per esame.

I titoli sono valutati prima delle prove orali e pratiche, limitatamente ai concorrenti che siano stati ammessi.

Il servizio d'insegnante è computabile fra i titoli, se prestato in Istituti Regi, pareggiati o parificati, tanto come professore di ruolo, quanto come supplente o incaricato, purchè abbia avuto la durata di sette mesi consecutivi. Il servizio prestato in istituti parificati è, però, computabile solo nei concorsi a cattedre negli istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale.

A norma dell'articolo 135 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, il lodevole servizio prestato per un anno almeno nei Convitti nazionali in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente, dopo il conseguimento della laurea, sarà considerato titolo pari a quello dell'insegnamento.

Le pubblicazioni che la Commissione giudichi di valore negativo e i servizi non lodevoli, tanto scolastici che militari o di istitutori in Convitti Nazionali, sono considerati come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli.

Le prove di esame possono essere scritte, grafiche, pratiche e orali. Le prove orali comprendono due esperimenti da svolgersi, secondo le norme stabilite dalla Commissione esaminatrice, in modo uniforme per tutti i candidati e da giudicarsi complessivamente. Il primo esperimento consiste in un colloquio entro i limiti del programma e con le moda-

lità di cui al nono comma del presente paragrafo. Il secondo esperimento consiste in una lezione, contenuta anch'essa nei limiti del programma, che può essere accompagnata da un saggio di correzione di lavori scritti o grafici o integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici.

Le prove scritte e grafiche avranno luogo nelle città stabilite per ogni singolo concorso ed esame di abilitazione dall'annessa tabella *R*.

Le prove orali di tutti i concorsi ed esami di abilitazione avranno luogo in Roma nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero dell'educazione nazionale. Tutte le prove scritte, grafiche ed orali hanno inizio alle ore 8 del mattino. Il numero, la specie, e le modalità generali e particolari delle prove di esame per le singole classi di concorso sono stabilite dai Regi decreti 27 ottobre 1932, n. 1489, 20 luglio 1934, n. 1186, e dai decreti Ministeriali 8 maggio 1933, e 12 febbraio 1934, che approvano i programmi vigenti per i concorsi e per le abilitazioni.

Sono aboliti gli argomenti speciali stabiliti per i concorsi a cattedre dei Regi istituti medi di istruzione e per le abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio delle classi: III lettere classiche; IV lettere italiane e storia; V lettere italiane, latine e storia e VIII lingua e letteratura straniera negli Istituti medi di secondo grado, approvati con R. decreto 12 gennaio 1934, n. 86, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 1934, n. 31, e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'educazione nazionale, parte I, n. 8 del 20 febbraio 1934-XII.

Quando fra i concorrenti vi siano mutilati di guerra o per la causa nazionale, che si trovino nella impossibilità di eseguire qualche prova con le modalità stabilite, è data facoltà alla Commissione di adottare per essi, in relazione alla natura della minorazione, modalità diverse, sempre che la prova possa offrire sufficienti elementi di giudizio. I candidati che si trovino in tali condizioni ne devono fare espressa dichiarazione e devono presentarsi al Ministero il giorno prima dell'inizio delle prove per sentire il giudizio della rispettiva Commissione giudicatrice.

Con successivo decreto Ministeriale, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero, parte II, saranno indicati i giorni nei quali avranno luogo le prove scritte, grafiche e pratiche e i giorni nei quali cominceranno le prove orali per i concorsi e per gli esami di abilitazione che comprendono le sole prove orali. I candidati ammessi alle prove orali o pratiche e quelli dei concorsi e degli esami di abilitazione che comprendono solamente prove orali e pratiche, o soltanto prove orali, saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni, direttamente, o mediante comunicazione fatta nel *Bollettino Ufficiale*, parte II.

Tutte le prove di ogni specie, stabilite per i concorsi-esami di Stato e per gli esami di abilitazione nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche, nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale hanno luogo in Roma, nei locali e con le norme che saranno tempestivamente rese note con avviso affisso nell'albo del Ministero.

I candidati devono dimostrare la loro identità personale, presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui siano chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta d'identità o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale, o il libretto militare (con fotografia), se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma, autenticata dalla autorità comunale di residenza, o da un Regio notaio. La firma della autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti.

§ 9.

Graduatorie.

Per ogni concorso esame di Stato, la Commissione compila due graduatorie: la prima dei vincitori, la seconda degli abilitati all'insegnamento.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo, assegnato, entro il limite massimo di 100 punti, a ciascun concorrente, per le prove di esame, i titoli e il servizio militare di ex combattente, e le benemerenze per la causa nazionale (tenuto conto dei criteri di preferenza di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato con l'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e con l'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e di cui alla legge 6 giugno 1929, n. 1024, nel caso di parità di merito) e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano almeno riportato sette decimi dei voti assegnati alle prove, con non meno di 6 decimi per ognuna di esse e che abbiano almeno conseguito sette decimi della votazione complessiva.

Alla graduatoria dei vincitori, segue agli effetti della nomina in ruolo, la graduatoria di tutti gli altri concorrenti che, avendo riportato, nel modo prescritto dal comma precedente, la votazione complessiva di almeno sette decimi, si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, e cioè, abbiano durante la guerra 1915-18 prestato con fedeltà e onore servizio militare in reparti combattenti, oppure siano invalidi per la causa nazionale, oppure siano vedove di militari o assimilati, morti in reparti combattenti, nella guerra predetta, o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi, o vedove di caduti per la causa nazionale, oppure risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, o iscritti ininterrottamente al P.N.F., dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma. Lo stesso valga per coloro che hanno partecipato alle operazioni in A. O. e per le vedove dei caduti nelle operazioni stesse.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori un decimo dei posti sarà riservato, a norma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1321, dell'art. 66 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e della legge 24 marzo 1930, n. 454, ai mutilati ed invalidi di guerra, agli invalidi per la causa nazionale e per la difesa delle Colonie dell'A. O., che non occupino già un ufficio di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato e che abbiano conseguito nei modi prescritti una votazione complessiva di almeno 70/100, sino a che sia raggiunta la proporzione di un invalido per ogni 10 posti (o frazioni di dieci) tenendo conto, per la determinazione della detta aliquota, di coloro fra essi che nella graduatoria fossero compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

La Commissione giudicatrice, dopo la graduatoria dei vincitori e la seconda eventuale degli ex combattenti, formerà una graduatoria suppletiva, designando inoltre, a norma dei Regi decreti 18 luglio 1932, n. 1045, e 20 giugno 1935, n. 1197, in numero non superiore ad un quarto di quello dei vincitori e per ordine di merito, gli altri concorrenti che abbiano riportato almeno 7/10 dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di 6/10 in ognuna di esse, ed abbiano conseguito almeno 70 su 100 della votazione complessiva. Qualora il numero dei vincitori sia inferiore a 4, la Commissione farà luogo ad una sola designazione.

I concorrenti compresi nella graduatoria suppletiva, di cui al comma precedente, potranno essere nominati, non oltre il 31 dicembre dello stesso anno, qualora, per rinuncia dei vincitori o per altra causa, si rendano disponibili alcuni dei posti messi a concorso, e qualora gli ex combattenti compresi nella graduatoria possano essere sistemati in posti non messi a concorso.

Ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090, s'indicherà nella graduatoria dei vincitori quali siano mutilati, invalidi di guerra, vedove dei militari o assimilati morti in reparti combattenti nella guerra 1915-18 e nelle operazioni in A. O. o a causa di ferite o di malattie contratte nei reparti stessi.

Nella graduatoria degli abilitati la Commissione comprende tutti e soltanto i concorrenti che siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *B* della annessa tabella e che abbiano riportato nella votazione, per ognuna delle prove di esame, un voto non inferiore a 6/10. Nella graduatoria degli abilitati sono compresi anche i concorrenti che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori e siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *B*. Nei semplici esami di abilitazione sarà formata la sola graduatoria degli abilitati, nella quale saranno compresi tutti i candidati che abbiano riportato, per ognuna delle prove di esame un voto non inferiore ai 6/10.

§ 10.

Norme speciali per l'ammissione ai concorsi per le Regie scuole e i Regi corsi secondari di avviamento professionale.

L'accettazione delle domande dei maestri elementari che intendono prender parte ai concorsi-esami di Stato per le Regie scuole secondarie di avviamento professionale, di cui ai numeri I Avv. e II Avv. del paragrafo 1, è subordinata alla decisione del Ministro, a norma degli articoli 13 della legge 22 aprile 1932, n. 490; 12 del R. decreto 27 gennaio 1933, n. 153, e 1 del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1866.

Le domande dei maestri elementari, corredate dei prescritti documenti, dovranno pervenire, non oltre il ventesimo giorno prima di quello in cui il concorso si chiude, ai provveditori agli studi competenti per territorio, i quali le raccoglieranno e le trasmetteranno in tempo al Ministero (Ispettorato generale per l'insegnamento medio, pubblico e privato, Ufficio concorsi scuole medie) col loro parere motivato.

È del pari subordinata alla decisione del Ministro l'accettazione delle domande di coloro che intendono prender parte ai concorsi-esami di Stato per istruttore pratico nelle predette Scuole di avviamento professionale, di cui ai numeri XV Avv. e XVI Avv. del § 1, a norma degli articoli 65 del R. decreto 27 gennaio 1933, n. 153, e 1 del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1866.

§ 11.

Rilascio dei diplomi e dei certificati di abilitazione all'insegnamento medio.

I candidati compresi nella graduatoria degli abilitati per ottenere il relativo diploma di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio di cui alla 5ª colonna delle tabelle annesse al presente bando, devono farne domanda al Ministero (Ispettorato generale per l'insegnamento medio, pubblico e privato - Ufficio concorsi scuole medie) in carta legale da L. 6. I richiedenti devono chiaramente indicare: il nome, il cognome, la paternità, il concorso o l'esame nel quale conseguirono l'abilitazione, e devono allegare alla domanda una marca da bollo per tassa fissa da L. 6. Coloro che sono provvisti di lauree o diplomi, conseguiti presso le Università o presso gli Istituti superiori, devono inoltre, a norma dell'art. 54 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, allegare alla domanda per il rilascio dei diplomi la ricevuta della tassa di L. 250 (per le Opere universitarie) versata all'Università o all'Istituto presso il quale conseguirono il titolo di studio.

§ 12.

Riduzioni di viaggio accordate ai candidati e modalità relative.

Ai candidati che partecipano agli esami di abilitazione è concessa la riduzione della metà prezzo della tariffa ordinaria differenziale per i viaggi di andata e ritorno sulle FF. SS. I candidati che intendono o debbono sostenere le prove scritte, pratiche e grafiche nella sede di Roma devono provvedersi tempestivamente dei relativi documenti, presentando domanda in carta legale da L. 6 al Ministero (Ispettorato generale per l'insegnamento medio, pubblico e privato - Ufficio concorsi scuole medie).

Coloro i quali invece intendono sostenere le prove di esame in un'altra delle sedi indicate nella tabella *R*, annessa al presente bando, devono presentare analoga domanda in carta legale da L. 4 al competente Regio provveditore agli studi.

La concessione della riduzione ferroviaria non si applica ai candidati già abilitati i quali partecipano ai concorsi al solo fine del conseguimento di una cattedra.

* * *

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto, e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tengono luogo i regolamenti approvati con i Regi decreti 19 dicembre 1926, n. 2480, 27 gennaio 1933, n. 153, e 5 luglio 1934, n. 1185.

I provveditori agli studi ed i presidi dei Regi istituti di istruzione media daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, addì 25 ottobre 1937 Anno XV

Il Ministro: Bottai.

TABELLA *A*.

Tabella delle classi dei concorsi-esami di Stato, dei titoli di ammissione e dei diplomi di abilitazione.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. Italiano, latino, storia e geografia.	*Ginnasio:* Lingua italiana e latina, storia e geografia. *Istituto magistrale* (corso inferiore): Lingua italiana e latina, storia e geografia.	*a)* Diploma di abilitazione rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, di italiano, latino, storia e geografia, o di italiano, latino, storia, geografia e coltura fascista, o di lettere. *b)* Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 6, del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. *c)* Diploma di italiano, latino, storia e geografia degli Istituti superiori di magistero conseguito entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, numero 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a)* Diploma di abilitazione rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, di lettere classiche o di italiano, storia e geografia, o di italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) storia, o di lettere italiane o di storia e geografia. *b)* **Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b)* della precedente colonna.** *c)* **Laurea in filosofia.** *d)* **Diploma di italiano, latino, storia e geografia degli Istituti superiori di magistero conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *c)* della precedente colonna.** *e)* **Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli Istituti superiori di magistero.** *f)* **Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli Istituti superiori di magistero femminile.**	Diploma di italiano, latino, storia e geografia.	**Lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia, in qualunque Scuola media di 1º grado.**
II. Italiano, latino, greco, storia e geografia.	*Ginnasio:* Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia.	*a)* Diploma di abilitazione di lettere rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359.	*a)* Diploma di abilitazione di lettere classiche rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359.	Diploma di lettere.	**Lingua e letteratura italiana, latina e greca storia e geografia, in qualunque Scuola media.**

(1) I professori di ruolo delle Scuole medie Regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a)*, nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna.	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b*) della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia.		
III. Lettere classiche.	*Liceo*: Lettere greche e latine.	*a*) Diploma di abilitazione di lettere o di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1934, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b*) della precedente colonna. *b*) Laurea in filosofia.	Diploma di lettere classiche.	Lingua e letteratura greca e latina, in qualunque Scuola media.
IV. Lettere italiane e storia.	*Istituto magistrale* (corso superiore): Lingua e lettere italiane e storia.	*a*) Diploma di abilitazione rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, di lettere, o di italiano, (lettere italiane) e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma di materie letterarie degli Istituti superiori di magistero femminile, conseguito entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma di abilitazione, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, d'italiano, storia e geografia, o di italiano, latino, storia e geografia, o di italiano, latino, storia, geografia e coltura fascista, o di lettere italiane, o di storia e geografia, o di lettere classiche. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b*) della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia, o di filosofia e pedagogia degli Istituti superiori di magistero. *e*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie (salvo i casi previsti nella colonna precedente) o di pedagogia e morale degli Istituti superiori di magistero femminile.	Diploma di lettere italiane e storia	Lingua e letteratura italiana e storia, in qualunque Scuola media.

(1) I professori di ruolo delle Scuole medie Regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
V. Lettere italiane e latine e storia.	*Liceo:* Lettere italiane e latine. *Liceo scientifico:* Lettere italiane e latine. ***Istituto magistrale*** (corso superiore): Lingua e lettere italiane e storia.	*a*) Diploma di abilitazione rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, di lettere, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma di abilitazione rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, d'italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia, geografia e coltura fascista, o di lettere classiche o di italiano (lettere italiane) e storia o di lettere italiane o di storia e geografia. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b*) della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli Istituti superiori di magistero.	Diploma di lettere italiane, latine e storia.	Lingua e letteratura italiana e latina e storia in qualunque Scuola media.
VI. Filosofia e storia.	*Liceo:* Filosofia, storia ed economia politica. *Liceo scientifico:* Storia, filosofia ed economia politica. *Istituto magistrale:* Filosofia e pedagogia.	*a*) Diploma di abilitazione di filosofia e storia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 539.	*a*) Diploma di abilitazione rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1929, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, di lettere, o di lettere classiche. *b*) Laurea in filosofia, o in lettere, o in giurisprudenza o in scienze politiche, o in scienze politico-amministrative. *c*) Diploma di filosofia e pedagogia, o di italiano, latino, storia e geografia, degli Istituti superiori di magistero. *d*) Diploma di pedagogia e morale degli Istituti superiori di magistero femminile.	Diploma di filosofia e storia.	Filosofia, pedagogia e storia in qualunque Scuola media; economia politica nei Licei e nei Licei scientifici.
VII. Lingua e letteratura stra-	*Ginnasio:* Lingua straniera.	*a*) Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito	*a*) Diploma di abilitazione in una lingua straniera diversa da quella messa	Diploma di 1° grado nella lingua	Lingua e letteratura straniera, in-

(1) I professori di ruolo delle Scuole medie Regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per quali sono validi diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
niera (secondo la specificazione del bando) negli Istituti medi di 1° grado.	*Istituto magistrale* (corso inferiore): Lingua straniera.	in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al R. decreto 21 margo 1935, n. 359. b) Diploma di abilitazione di 1° o 2° grado conseguito nei corsi post-universitari (Regio decreto 18 dicembre 1919, n. 2598), per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso. c) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925 nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli Istituti superiori di magistero femminile. d) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il Regio Istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia prima del 2 febbraio 1924.	a concorso, conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. b) Diploma di abilitazione di 1° o 2° grado, oppure diploma conseguito nei corsi post-universitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598), o nell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano, o negli Istituti superiori di magistero femminile per l'insegnamento di una lingua straniera diversa da quella messa a concorso. c) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nella lettera c) della precedente colonna) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli Istituti superiori di magistero femminile. d) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il Regio Istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi. e) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degl'Istituti superiori di magistero. f) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli Istituti superiori di magistero. g) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli Istituti superiori di magistero femminile.	straniera messa a concorso.	dicata nel diploma, per tutte le Scuole medie di 1° grado.

(1) I professori di ruolo delle Scuole medie Regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			h) Diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso o laurea per qualunque lingua straniera conseguita presso il Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *i*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal Regio Istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603. *l*) Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze politico-amministrative, o in scienze economico-politiche, o in scienze sociali e sindacali, o in scienze politiche economiche e sociali, o in scienze politiche e sociali, o in scienze economico-sociali, o in scienze economiche, o in scienze sociali o in scienze economiche e commerciali, o in scienze economico-marittime, o in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare. *m*) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, numero 1109).		
VIII. Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) negli Istituti medi di 2° grado.	*Liceo scientifico*: Lingua e letteratura straniera.	*a*) Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Diploma di abilitazione di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.	*a*) Diploma di abilitazione per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Diploma di abilitazione di 2° grado per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o nei	Diploma di 2° grado nella lingua straniera messa a concorso.	Lingua e letteratura straniera indicata nel diploma, per tutte le Scuole medie.

(1) I professori di ruolo delle Scuole medie Regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
		c) Diploma conseguito nei corsi post-universitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso. *d*) Diploma di 2° grado, per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli Istituti superiori di magistero femminile. *e*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato prima del 2 febbraio 1924 agli allievi iscritti al Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.	corsi post-universitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) o nella antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano, o negli Istituti superiori di magistero femminile. *c*) Diploma di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nella lettera *d*) della precedente colonna) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli Istituti superiori di magistero femminile. *d*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal 2 febbraio 1924 in poi agli allievi iscritti al Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *e*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli Istituti superiori di magistero. *f*) Diploma di grado superiore nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal Regio Istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603. *g*) Laurea in qualunque lingua straniera, o diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso rilasciato agli allievi iscritti al Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *h*) Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze politico-amministrative, o in scienze economico-politiche, o in scienze sociali e sindacali, o in scienze politiche economiche sociali, o in scienze politiche e sociali, o in scienze economico-sociali, o in scienze economiche, o in scienze sociali, o in scienze		

(1) I professori di ruolo delle Scuole medie Regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per quali sono validi diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			economiche e commerciali, o in scienze economico-marittime, o in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare. *i*) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109).		
IX. Matematica.	*Ginnasio isolato:* Matematica.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica. *b*) Diploma di abilitazione di matematica (anche di primo grado) o di scienze rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *c*) Diploma di abilitazione di matematica e scienze rilasciato in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *d*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. *e*) Laurea in matematica o laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'articolo 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Laurea in matematica o laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *e*) della precedente colonna, o laurea in fisica, o in scienze, o in chimica, o in scienze fisiche e naturali, o in ingegneria (civile, industriale, navale, mineraria), o in matematica applicata, o in fisica applicata, o in matematica e fisica applicata, o in fisica e geofisica, o in scienze naturali e chimiche, o in scienze naturali e geografia, o in chimica tecnica, o in ingegneria industriale meccanica chimica, chimica ed elettro-tecnica, o in ingegneria navale e meccanica, o in discipline nautiche. *b*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie Università di Roma e di Napoli e dallo Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli Istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, numero 1736). *c*) Licenza fisico-matematica conseguita prima del 1° gennaio 1906.	Diploma di matematica.	Matematica, in tutte le Scuole medie di 1° grado.
X. Matematica e fisica.	*Liceo:* Matematica e fisica. *Liceo scientifico:* Matematica e fisica.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.	Diploma di matematica e fisica.	Matematica e fisica in qualunque Scuola media.

(1) I professori di ruolo delle Scuole medie Regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b* di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	Istituto magistrale: Matematica e fisica.	*b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera *b*) della precedente colonna. *c*) Laurea in matematica, o in fisica, o in ingegneria (civile, industriale, navale, mineraria), o in matematica applicata, o in fisica applicata, o in matematica e fisica applicata, o in fisica e geofisica, o in ingegneria industriale meccanica, chimica ed elettrotecnica, o in ingegneria navale e meccanica o in discipline nautiche. *d*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli Istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n. 1736).		
XI. Scienze naturali, chimica e geografia.	*Liceo*. Scienze naturali, chimica e geografia. *Liceo scientifico*: Scienze naturali, chimica e geografia. *Istituto magistrale*. Scienze naturali, geografia ed igiene.	*a*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359. *b*) Diploma di abilitazione di scienze naturali e geografia generale ed economica, rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185.	*a*) Diploma di abilitazione di scienze, o di chimica o di chimica e merceologia, o di geografia generale ed economica, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. *b*) Laurea in scienze, o in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, o in scienze naturali e fisiche, o in scienze naturali e chimiche, o in scienze naturali e geografia, o in chimica tecnica, o in geografia. *c*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie Università di Roma e di Napoli e dallo Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli Istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, numero 1736). *d*) Laurea in scienze agrarie.	Diploma di scienze e chimica.	Scienze naturali, chimica, geografia ed igiene, in qualunque Scuola media.

(1) I professori di ruolo delle Scuole medie Regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
XII. Disegno.	*Liceo scientifico*: Disegno. *Istituto magistrale*: Disegno.	*a*) Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno conseguito in base alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359. *b*) Diploma di architetto civile, o laurea dalle scuole superiori di architettura, o dalle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici (se conseguiti entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925). *c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito prima del 2 febbraio 1924. *d*) Diploma di abilitazione della scuola superiore d'ornato presso il Regio Politecnico di Torino rilasciato sino a tutto l'anno 1923.	*a*) Diploma di maturità propria del Liceo artistico; licenza da Istituto d'arte; licenza da Liceo femminile. *b*) Diploma o laurea di cui alla lettera *b*) della precedente colonna (se conseguiti dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso nella detta lettera previsto). *c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito dal 2 febbraio 1924 in poi *d*) Diploma o certificato rilasciato negli anni 1924 e 1925 agli alunni iscritti ne gli anni precedenti alla antica scuola superiore di ornato presso il Regio Politecnico di Torino. *e*) Diploma di licenza dal corso medio, o dai corsi speciali, rilasciato dalle Accademie o Istituti di belle arti sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924.	Diploma di disegno.	Disegno in tutti gli Istituti medi.
XIII. Musica e canto.	*Istituto magistrale*: Musica e canto corale.	*a*) Diploma di abilitazione di musica e canto rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359.	*a*) Diploma di composizione o d'organo o di pianoforte o di violino o d'istrumentazione per banda rilasciato da un Conservatorio di musica, o diploma di musica e canto, parimenti rilasciato da un Conservatorio di musica dopo un numero di anni di studio uguale a quello necessario per il conseguimento degli altri diplomi sopra menzionati.	Diploma di musica e canto.	Musica e canto in qualunque Scuola media.
XIV. Maestra giardiniera.			*a*) Diploma di abilitazione all'insegnamento elementare. *b*) Diploma di perfezionamento conseguito dalle licenziate da Scuola normale in base ai Regi decreti 1° febbraio 1906, n. 30, 29 novembre 1906, numero 726, e al decreto-legge 5 novembre 1916, n. 1553.	Diploma di maestra giardiniera.	Maestra giardiniera negli Istituti magistrali.

(1) I professori di ruolo delle Scuole medie Regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso (Categoria a) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso (Categoria b)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna.	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
XV. Storia dell'arte.	*Istituto magistrale:* Maestra giardiniera.		a) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dopo il 31 dicembre 1925. b) Laurea in filosofia. c) Qualunque altra laurea speciale rilasciata dalla Facoltà di lettere e filosofia.	Diploma di storia dell'arte.	Storia dell'arte in qualunque Scuola media.

(1) I professori di ruolo delle Scuole medie Regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

TABELLA A. — Tecniche.

Classi di concorsi-esami di Stato comuni a due o più tipi di Scuola o di Istituto

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. Italiano, storia, geografia e cultura fascista.	*Scuola tecnica:* Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista). *Scuola professionale femminile:* Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480), d'italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere, o diploma di italiano, storia, geografia e cultura fascista rilasciato in base al presente regolamento. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'articolo 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma di materie letterarie degli Istituti superiori di magistero femminile (Regi decreti 9 ottobre 1919, numero 1968, e 25 novembre 1920, n. 1736) o di italiano, latino, storia e geografia degli Istituti superiori di magistero conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in concorsi a cattedre di Regie Scuole agrarie, industriali, commerciali e professionali femminili equiparate, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, ad una delle cattedre di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studi di cui alla colonna seguente.	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480), di lettere classiche, o di italiano (lettere italiane) e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma di materie letterarie degli Istituti superiori di magistero femminile, o d'italiano, latino, storia e geografia degli Istituti superiori di magistero, conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera della precedente colonna. *e*) Diploma di lingua e letteratura italiana, o di storia e geografia, o di pedagogia e morale degli Istituti superiori di magistero femminile. *f*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli Istituti superiori di magistero. *g*) Diploma ministeriale di abilitazione all'insegnamento medio letterario conseguito prima del 1° gennaio 1906.	Diploma di italiano, storia geografia e cultura fascista.	Lingua e letteratura italiana, storia, geografia e cultura fascista nelle Scuole tecniche, nelle Scuole professionali femminili e nelle Scuole secondarie di avviamento professionale.
II. Lettere italiane e storia.	*Istituto tecnico agrario, industriale, commerciale e per geometri* (corso superiore): Lettere italiane e storia.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento), di lettere o di italiano (lettere italiane) e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480), d'italiano, storia e geografia, o di lettere classiche, o diploma d'italiano, storia, geografia e cul-	Diploma di lettere italiane e storia.	Lingua e letteratura italiana e storia, in qualunque Scuola media.

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Idoneità in concorsi a cattedre di Regie Scuole agrarie medie, di R. Scuole minerarie, di Regi Istituti industriali, commerciali e nautici, equiparate, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente.	tura fascista, o d'italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista, rilasciati in base al presente regolamento. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli Istituti superiori di magistero. *e*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie (che non abbiano già pieno valore di abilitazione) o di pedagogia e morale degli Istituti superiori di magistero femminile.		
III. Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) per cattedre di ruolo B.	*Scuola tecnica commerciale*: Lingua straniera. *Istituto tecnico inferiore*: Lingua straniera.	*a*) Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. *b*) Diploma di abilitazione di 1° o di 2° grado, conseguito nei corsi post-universitari (Regio decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso. *c*) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli Istituti superiori di magistero femminile. *d*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il Regio Istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia prima del 2 febbraio 1924.	*a*) Diploma di abilitazione in una lingua straniera diversa da quella messa a concorso, conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di 1° e 2° grado oppure diploma conseguito nei corsi post-universitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598), o nell'antica sezione di lingue moderne della R. Accademia scientifico-letteraria di Milano o negli Istituti superiori di magistero femminile per l'insegnamento di una lingua straniera diversa da quella messa a concorso. *c*) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna agli alunni della antica sezione di lingue moderne della R. Accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli Istituti superiori di magistero femminile. *d*) Diploma nella lingue straniera messa a concorso conseguito presso il Regio Istituto di scienze economiche e	Diploma di 1° grado nella lingua straniera messa a concorso.	Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma, nelle Scuole tecniche, nelle Scuole professionali femminili, nelle Scuole secondarie d'avviamento professionale e in tutte le Scuole medie di 1° grado.

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		e) Idoneità in concorso a cattedre di lingua francese, tedesca od inglese (a seconda della cattedra messa a concorso) in Regie Scuole commerciali o di tirocinio femminili o professionali femminili, o in Regi Istituti industriali, commerciali e nautici, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente.	commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi. *e*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli Istituti superiori di magistero. *f*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli Istituti superiori di magistero. *g*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli Istituti superiori di magistero femminile. *h*) Diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso o laurea per qualunque lingua straniera conseguita presso il Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *i*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal Regio Istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. decreto 15 agosto 1925, n. 1603. *l*) Laurea in lettere o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze economico-marittime. *m*) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109).		
IV. Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) per cattedre di ruolo *A*.	*Istituto tecnico industriale, commerciale e nautico* (corso superiore): Lingua straniera.	*a*) Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Diploma di abilitazione di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 set-	*a*) Diploma di abilitazione per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Diploma di abilitazione di 2° grado per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, numero 2480, o alle disposizioni ante-	Diploma di 2° grado nella lingua straniera messa a concorso.	Lingua e letteratura straniera indicata nel diploma, per tutte le Scuole medie e per le Scuole secondarie d'avviamento professionale.

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		tembre 1924, n. 1533, o al presente regolamento. *c*) Diploma conseguito nei corsi post-universitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso. *d*) Diploma di 2° grado, per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, numero 1592) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della R. Accademia scientifico-letteraria di Milano o alle alunne degli Istituti superiori di magistero femminile. *e*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato prima del 2 febbraio 1924 agli allievi iscritti al Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *f*) Idoneità in concorso a cattedre di francese, inglese o tedesco (a seconda della cattedra messa a concorso) in Regi Istituti commerciali, industriali e nautici, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente.	riori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o nei corsi post-universitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) o nell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano, o negli Istituti superiori di magistero femminile. *c*) Diploma di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto alla lettera *d*) della precedente colonna) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli Istituti superiori di magistero femminile. *d*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal 2 febbraio 1924 in poi, agli allievi inscritti al Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *e*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli Istituti superiori di magistero. *f*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli Istituti superiori di magistero. *g*) Diploma di grado superiore nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal Regio Istituto Orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603. *h*) Laurea per qualunque lingua straniera e diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso rilasciato agli allievi inscritti al Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *i*) Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze economiche-marittime.		

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			l) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 12 marzo 1908, e 28 settembre 1911, n. 1109).		
VI. Matematica e fisica.	*Istituto Tecnico industriale, commerciale e per geometri* (corso superiore): Matematica e fisica.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Idoneità in concorso di matematica o in concorso di fisica o di matematica e fisica, o di fisica ed elementi di chimica nei Regi istituti industriali, commerciali e nautici, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna. *c*) Laurea in matematica o in fisica o in ingegneria o in discipline nautiche. *d*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli Istituti superiori di magistero femminile (Regio decreto 25 novembre 1920, n. 1736).	Diploma di matematica e fisica.	Matematica e fisica in qualunque Scuola media.
VIII. Scienze e merceologia.	*Scuola tecnica commerciale:* Scienze naturali e fisica, merceologia. *Scuola professionale femminile.* Scienze naturali e merceologia.	*a*) Idoneità conseguita in un concorso a cattedra di scienze e merceologia in Regia scuola o in R. Istituto Commerciale o in Regia Scuola professionale femminile, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente. *b*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *c*) Diploma di abilitazione in scienze e merceologia, conseguito in base al presente regolamento. *d*) Diploma di abilitazione di matematica, scienze fisiche e naturali, igiene e merceologia rilasciato in base al regolamento 27 gennaio 1933, n. 153.	*a*) Diploma di abilitazione di scienze o di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, numero 2480. *b*) Laurea in chimica, o in chimica e farmacia o in chimica industriale, o in scienze naturali, o in scienze naturali e fisiche, o in fisica. *c*) Laurea in scienze agrarie. *d*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli Istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n. 1737).	Diploma di scienze e merceologia.	Scienze naturali e merceologia nelle Scuole Tecniche commerciali e nelle Scuole professionali femminili.

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		e) Diploma di abilitazione in scienze, geografia, chimica e merceologia rilasciato in base al presente regolamento.			
IX. Disegno.	***Istituto tecnico inferiore:*** Disegno. ***Istituto tecnico per geometri*** (corso inferiore e superiore): Disegno e disegno architettonico ed ornamentale.	*a*) Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno conseguito in base alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o ai regolamenti 4 settembre 1924, n. 1533, o 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. *b*) Diploma di architetto civile, o laurea dalle Scuole superiori di architettura o dalle antiche sezioni di architettura delle Scuole di applicazione e dei politecnici (se conseguiti entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925). *c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito prima del 2 febbraio 1924. *d*) Diploma di abilitazione della Scuola superiore d'ornato presso il Regio Politecnico di Torino, rilasciato sino a tutto l'anno 1923. *e*) Patente di abilitazione all'insegnamento artistico nelle scuole già dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio e dal Ministero dell'economia nazionale, conseguita in base al regolamento 9 marzo 1905 e successive modificazioni. *f*) Idoneità in concorso a cattedre di disegno equiparate, a norma del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alle cattedre di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui nella colonna seguente.	*a*) Diploma di maturità propria del liceo artistico; licenza da Istituto d'arte; licenza da liceo femminile (articolo 68 R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123), in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di architetto civile, o laurea delle Scuole superiori di architettura o delle antiche sezioni di architettura delle Scuole di applicazione e dei politecnici (se conseguiti dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna). *c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito dal 2 febbraio 1924 in poi. *d*) Diploma o certificato rilasciato negli anni 1924 e 1925 agli alunni inscritti negli anni precedenti all'antica Scuola superiore di ornato presso il Regio Politecnico di Torino. *e*) Diploma di licenza dal corso medio o dai corsi speciali, rilasciato dalle Accademie o Istituti di belle arti sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924.	Diploma di disegno.	**Disegno in tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media (fatta eccezione delle Scuole professionali femminili e delle Scuole di magistero professionale per la donna e delle Scuole ed Istituti tecnici industriali).**

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

TABELLA *B*.

Istituto Tecnico inferiore

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso (Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso (Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. Italiano latino, storia, geografia e cultura fascista.	*Istituto tecnico inferiore:* Lingua italiana e latina, storia geografia e cultura fascista.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere, o diploma di abilitazione d'italiano, latino, storia, geografia, e cultura fascista, rilasciato in base al presente regolamento. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia, degli Istituti superiori di magistero conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di lettere classiche, o d'italiano, storia e geografia, o d'italiano (lettere italiane) e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli Istituti superiori di magistero, conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna. *e*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli Istituti superiori di magistero. *f*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli Istituti superiori di magistero femminile.	Diploma di italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista.	Lingua e letteratura italiana e latina, storia, geografia, cultura fascista, in qualunque Scuola media di 1° grado.
II. Matematica.	*Istituto tecnico inferiore:* Matematica.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. *b*) Diploma di abilitazione di matematica (anche di 1° grado) o di scienze, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *c*) Diploma di abilitazione di matematica e scienze rilasciato in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *d*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o in base al presente regolamento.	*a*) Laurea in matematica conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *e*) della precedente colonna o laurea in fisica, o in scienze fisiche e matematiche, o in ingegneria, o in discipline nautiche. *b*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli Istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n. 1736).	Diploma di 1° grado in matematica.	Matematica in tutte le Scuole medie di 1° grado.

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		e) Laurea in matematica conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *f)* Idoneità in concorsi a cattedre di matematica o di matematica e fisica nei Regi Istituti industriali e commerciali o di matematica e disegno geometrico nei Regi istituti nautici, congiunta a laurea.			

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b)*.

TABELLA *D.*

Istituto tecnico agrario

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. Scienze naturali, geografia e patologia vegetale.	***Istituto tecnico agrario:*** **Scienze naturali, geografia e patologia vegetale.** **Scienze naturali, geografia, patologia vegetale, patologia viticolo - enologica, zimotecnia.** **Scienze naturali, geografia, patologia vegetale, patologia ed entomologia orticole.** **Scienze naturali, patologia vegetale, patologia dell'olivo** **Scienze naturali, patologia vegetale, botanica e patologia del tabacco.**	*a*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di scienze naturali, geografia e patologia vegetale rilasciato in base al presente regolamento. *c*) Laurea in scienze naturali conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, numero 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di scienze fisiche e naturali e patologia vegetale di Scuole agrarie medie, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in scienze naturali conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna. *b*) Laurea in scienze naturali e fisiche o in scienze agrarie.	Diploma di scienze naturali, geografia e patologia vegetale.	Scienze naturali, geografia, patologia vegetale, zimotecnia negli Istituti tecnici agrari.
VIII. - Viticoltura ed enologia.	***Istituto tecnico agrario:*** **Viticoltura ed enologia, economia viticolo-enologica, legislazione enotecnica e commercio viticolo-enologico.**	*a*) Diploma di abilitazione di agraria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di viticoltura e di enologia rilasciato in base al presente regolamento. *c*) Diploma di abilitazione di agricoltura in base al presente regolamento. *d*) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924.	*a*) Laurea in scienze agrarie conseguita posteriormente al 2 febbraio 1924.	**Diploma di viticoltura e di enologia.**	**Viticoltura ed enologia, economia viticolo - enologica, legislazione enotecnica e commercio viticolo - enologico negli Istituti tecnici agrari.**

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
XIV. Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria.	*Istituto tecnico agrario:* Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, costruzioni enologiche, meccanica agraria, meccanica viticolo-enologica. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, costruzioni orticole. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, complementi di costruzioni e nozioni sulle bonifiche. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, meccanica e costruzioni zootecniche e casearie.	*a*) Diploma di abilitazione di costruzioni e di topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o in base al presente regolamento. *b*) Diploma di abilitazione di topografia costruzioni rurali e meccanica agraria rilasciato in base al presente regolamento. *c*) Diploma di abilitazione di topografia congiunto a diploma di abilitazione di costruzioni e disegno di costruzioni rilasciato in base al presente regolamento. *d*) Laurea d'ingegnere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Laurea d'ingegnere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *d*) della precedente colonna.	Diploma di topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria.	Costruzioni rurali e disegno relativo, topografia e disegno relativo, meccanica agraria, nozioni sulle bonifiche, negli Istituti tecnici agrari.

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

TABELLA *E.*

Scuola tecnica industriale

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. Matematica, fisica e chimica.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale:* Matematica, elementi di fisica e di chimica.	*a)* Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, numero 2480, o al presente regolamento. *b)* Diploma di abilitazione di matematica o di fisica o di matematica e fisica o di matematica, fisica e chimica rilasciato in base al presente regolamento. *c)* Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'articolo 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d)* Idoneità in concorso per matematica e fisica in Regie Scuole e Istituti d'istruzione tecnico-professionale congiunta a laurea in matematica o in fisica o in ingegneria o a laurea in scienze fisiche e matematiche.	*a)* Laurea in matematica, o in fisica, o in chimica, o in ingegneria, o in discipline nautiche. *b)* Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c)* della precedente colonna.	Diploma di matematica, fisica e chimica.	Matematica, fisica e chimica nelle Scuole tecniche ad indirizzo industriale.
II. Elettrotecnica.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici, con specializzazione per elettricisti:* Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettro-meccaniche.	*a)* Diploma di abilitazione di elettrotecnica o di elettrotecnica e radiotecnica o di fisica ed elettrotecnica o di elettrotecnica e laboratorio o di radiotecnica e laboratorio, rilasciato in base al presente regolamento. *b)* Diploma di abilitazione all'insegnamento di elettrotecnica nelle Regie Scuole industriali di 2° e 3° grado, rilasciato dalla Regia Scuola di magistero, coordinata, giusta il decreto-legge 6 giugno 1918, n. 1223, al Regio Istituto nazionale d'Istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea d'ingegneria. *c)* Idoneità in concorso a cattedre di Regie Scuole industriali o di tirocinio, equiparate alla cattedra di cui	*a)* Laurea in ingegneria o in fisica.	Diploma di elettrotecnica.	Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettro-meccaniche, nelle Scuole tecniche ad indirizzo industriale.

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b)*.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		alla presente classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea. *d)* Idoneità in concorso a cattedre di Regi Istituti industriali, equiparate a quelle di fisica ed elettrotecnica o di elettrotecnica e laboratorio di elettrotecnica a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.			
III. Elettrotecnica e radiotecnica.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici, con specializzazione per radioelettricisti:* Elementi di elettrotecnica, elettrotecnica, esercitazioni e misure elettriche - Radiotecnica, esercitazioni e misure radioelettriche Disegno professionale. *Scuola tecnica ad indirizzo industriale per radioapparecchiatori:* Elettrotecnica, esercitazioni e misure elettriche - Radiotecnica, esercitazioni e misure radioelettriche - Disegno professionale.	*a)* Diploma di abilitazione di elettrotecnica e radiotecnica o di elettrotecnica o di fisica od elettrotecnica o di elettrotecnica e laboratorio o di radiotecnica e laboratorio, rilasciato in base al presente regolamento. *b)* Idoneità in concorso a cattedre di Regie Scuole industriali di tirocinio, equiparate alla cattedra di cui alla precedente classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea. *c)* Idoneità in concorso a cattedre di Regi Istituti industriali, equiparate a quelle di fisica ed elettrotecnica, o di elettrotecnica e laboratorio di elettrotecnica a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	*a)* Laurea in ingegneria o in fisica.	Diploma di elettrotecnica e radiotecnica.	Elettrotecnica, esercitazioni e misure elettriche - Radiotecnica, esercitazioni e misure radioelettriche - Disegno professionale di elettrotecnica e radiotecnica nelle Scuole tecniche ad indirizzo industriale.
IV. Meccanica e disegno professionale.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici, tessili, minatori.* Meccanica e macchine - Disegno professionale. Disegno professionale.	*a)* Diploma di abilitazione di meccanica e disegno professionale, o di motori e macchine agricole, o di macchine di trasporto e motori, o di tecnica degli impianti termici, o di meccanica, macchine e disegno relativo, o di disegno tecnico, o di macchine marine e disegno, rilasciato in base al presente regolamento.	*a)* Laurea in ingegneria conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lett. *b)* della precedente colonna.	Diploma di meccanica e disegno professionale.	Meccanica e macchine, macchine motrici termiche nelle Scuole tecniche ad indirizzo industriale. Disegno professionale nelle specializzazioni per meccanici, tessili, minatori.

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b)*.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			b) Laurea in ingegneria conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di meccanica e macchine nelle Regie Scuole industriali di 2° e 3° grado rilasciato dalla Scuola di magistero, coordinata, giusta il decreto-legge 6 giugno 1918, n. 1223, al Regio Istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in ingegneria. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di Regie Scuole industriali o di tirocinio, o di Regi laboratori-scuola, equiparate alle cattedre di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea. *e*) Idoneità in concorso a cattedre di Regi Istituti industriali, equiparate a quelle di meccanica, o di meccanica e disegno, o di macchine e laboratorio, di macchine, o di macchine, laboratorio di macchine e disegno, o di meccanica, macchine e laboratorio di macchine, o di meccanica, macchine e disegno, o di disegno a norma del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.		

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

TABELLA *F*.

Istituto tecnico industriale

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
III. Elettrotecnica e laboratorio.	*Istituto tecnico industriale:* Elettrotecnica - Laboratorio di elettrotecnica.	*a*) Diploma di abilitazione di elettrotecnica e laboratorio o di radiotecnica e laboratorio, rilasciato in base al presente regolamento. *b*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di elettrotecnica nelle Regie Scuole industriali di 2° e 3° grado, rilasciato dalla Regia Scuola di magistero, coordinata, giusta il decreto legge 6 giugno 1918, n. 1223, al Regio Istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in fisica o in ingegneria. *c*) Idoneità in concorso a cattedre di Regi Istituti industriali equiparate alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in ingegneria.	Diploma di elettrotecnica e laboratorio.	Elettrotecnica, laboratorio e disegno di elettrotecnica, negli Istituti tecnici industriali.
V. Meccanica, macchine, disegno relativo.	*Istituto tecnico industriale:* Meccanica. Meccanica e disegno. Macchine - Laboratorio di macchine - Disegno. Macchina - Macchine - Laboratorio di macchine. Macchine - Laboratorio di macchine. Meccanica - Macchine - disegno.	*a*) Diploma di abilitazione di meccanica, macchine, disegno relativo, o di macchine marine e disegno, rilasciato in base al presente regolamento. *b*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di meccanica e macchine nelle Regie scuole industriali di 2° e 3° grado rilasciato dalla Regia Scuola di magistero, coordinata giusta il decreto-legge 6 giugno 1918, n. 1223, al Regio Istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in ingegneria. *c*) Idoneità in concorso a cattedre di Regi Istituti industriali, equiparate a quelle di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in ingegneria.	Diploma di meccanica, macchine, disegno relativo.	Meccanica, macchine, laboratorio di macchine, disegno relativo negli Istituti tecnici industriali.

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
IX. Chimica industriale e tintoria e laboratorio.	***Istituto tecnico industriale:*** **Chimica - Chimica tintoria.** **Chimica industriale e tintoria. - Analisi tecniche - Impianti chimici e disegno relativo.**	*a*) Diploma di abilitazione di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1925, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di chimica industriale e tintoria e laboratorio o di chimica e laboratorio, o di chimica e merceologia, rilasciato in base al presente regolamento. *c*) Laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale conseguita entro il 31 dicembre 1924 o nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di Regi Istituti industriali, equiparate a quelle di cui alla presente classe di concorso, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna.	Diploma di chimica industriale e tintoria e laboratorio.	**Chimica tecnologica, chimica tessile, chimica tintoria, apprettatura, analisi tecniche, chimica industriale e tintoria, impianti chimici e disegno relativo, laboratorio di chimica tintoria e tecnologia negli Istituti tecnici industriali.** **Chimica, elementi di chimica e tecnologia, chimica generale e industriale, nozioni sugli impiani chimici, disegno professionale nelle Scuole tecniche ad indirizzo industriale.**
X. Tecnologia meccanica e laboratorio.	***Istituto tecnico industriale:*** **Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico.**	*a*) Diploma di abilitazione di tecnologia meccanica e laboratorio rilasciato in base al presente regolamento. *b*) Diploma di abilitazione all'insegnamento della tecnologia nelle Regie Scuole industriali di 2° e 3° grado, rilasciato dalla Regia Scuola di magistero, coordinata, giusta il decreto-legge 6 giugno 1918, n. 1223, al R. Istituto d'istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in ingegneria. *c*) Idoneità in concorso a cattedre di Regi Istituti industriali, equiparata a quella di cui alla presente classe di concorso a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in ingegneria.	Diploma di tecnologia meccanica e laboratorio.	**Tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico negli Istituti tecnici industriali.**

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
XII. Tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo.	*Istituto tecnico industriale per edili:* Impianto e organizzazione del cantiere e tecnologia delle costruzioni – Laboratorio tecnologico edile - Resistenza dei materiali – Estimo.	*a)* Diploma di abilitazione di tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo o di costruzioni e disegno di costruzioni rilasciato in base al presente regolamento. *b)* Idoneità in concorso a cattedre di Regi Istituti industriali equiparate a quella di cui alla presente classe di concorso a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	*a)* Laurea in ingegneria.	Diploma di tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo.	Impianto ed organizzazione del cantiere e tecnologia delle costruzioni, resistenza dei materiali, estimo negli Istituti tecnici industriali.
XIV. Disegno ornamentale tessile.	*Istituto tecnico industriale per tessili e tintori:* Disegno d'ornamentale tessile.	*a)* Diploma di abilitazione di disegno ornamentale tessile rilasciato in base al presente regolamento. *b)* Idoneità in concorso a cattedra di Regi Istituti industriali, equiparate a quella di cui alla presente classe di concorso a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	*a)* Laurea in ingegneria o in architettura.	Diploma di disegno ornamentale tessile.	Disegno ornamentale tessile negli Istituti tecnici industriali.
XV. Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti.	*Istituto tecnico industriale per tessili e tintori:* Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti.	*a)* Diploma di abilitazione di composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti rilasciato in base al presente regolamento. *b)* Idoneità di concorso a cattedre di Regi Istituti industriali, equiparate a quella di cui alla presente classe di concorso a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.	*a)* Laurea in ingegneria.	Diploma di composizione, analisi disegno e fabbricazione dei tessuti.	Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti negli Istituti tecnici industriali.

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b)*.

TABELLA *G*.

Scuola tecnica commerciale

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1. Computisteria e pratica commerciale.	*Scuola tecnica commerciale:* Matematica computisteria, calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale.	*a*) Diploma di abilitazione di ragioneria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di computisteria e pratica commerciale, o di ragioneria e tecnica commerciale rilasciato in base al presente regolamento. *c*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia anteriormente al 2 febbraio 1924. *d*) Idoneità conseguita in concorso a cattedre di Regio Istituto commerciale, equiparate a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti nei Regi Istituti tecnici commerciali, o idoneità in concorso a cattedre di Regia Scuola commerciale equiparate, a norma del R. decreto suddetto, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunte, tanto l'una che l'altra idoneità, a laurea o al diploma di studio di cui alla colonna seguente.	*a*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, dal 2 febbraio 1924 in poi. *b*) Laurea in ragioneria del Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, o laurea in scienze economiche e commerciali. *c*) Laurea in matematica finanziaria ed attuariale rilasciata dal Regio Istituto di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 5 novembre 1906, n. 591, e 12 marzo 1908, n. 104). *d*) Laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dal Regio Istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento).	Diploma di computisteria e pratica commerciale.	Matematica, computisteria, calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale nelle Scuole tecniche commerciali.

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

TABELLA H.

Istituto tecnico commerciale

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. Scienze naturali e geografia generale ed economica.	*Istituto tecnico commerciale:* Scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia.	*a*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926. n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di scienze naturali e geografia generale ed economica, rilasciato in base al presente regolamento.	*a*) Diploma di abilitazione di scienze o di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, numero 2480. *b*) Diploma di abilitazione di chimica e merceologia rilasciato in base al presente regolamento. *c*) Diploma di abilitazione di scienze e merceologia rilasciato in base al presente regolamento. *d*) Laurea in scienze, o in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, o in scienze naturali e fisiche o in scienze agrarie. *e*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli Istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n. 1736).	Diploma di scienze naturali e geografia generale ed economica.	Scienze naturali, geografia, chimica, merceologia, igiene in qualunque Scuola media (fatta eccezione per la chimica e merceologia negli Istituti tecnici commerciali ad indirizzo « mercantile » e della chimica negli Istituti tecnici industriali e per geometri).
III. Ragioneria e tecnica commerciale.	*Istituto tecnico commerciale:* Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti.	*a*) Diploma di abilitazione di ragioneria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di ragioneria e tecnica commerciale rilasciato in base al presente regolamento. *c*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia anteriormente al 2 febbraio 1924. *d*) Idoneità conseguita in un concorso a cattedre di Regio Istituto commerciale, equiparate a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o al diploma di cui alla colonna seguente.	*a*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, dal 2 febbraio 1924 in poi. *b*) Laurea in ragioneria del Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, o laurea in scienze economiche e commerciali. *c*) Laurea in matematica finanziaria ed attuariale rilasciata dal Regio Istituto di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 5 novembre 1906, n. 591, e 12 marzo 1908, n. 104). *d*) Laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dal Regio Istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento).	Diploma di ragioneria e tecnica commerciale.	Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale dogane e trasporti nelle scuole ed Istituti di istruzione tecnica.

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
IV. - Materie giuridiche ed economiche.	*Istituto tecnico commerciale.* Istituzioni di diritto, economia politica, scienza finanziaria e statistica. Istituzioni di diritto. Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.	*a*) Diploma di abilitazione delle materie giuridiche ed economiche conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al presente regolamento. *b*) Laurea in giurisprudenza conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di economia e diritto del Regio Istituto superiore di scienze di Venezia anteriormente al 2 febbraio 1924. *d*) Idoneità conseguita in un concorso a cattedre di Regio Istituto commerciale equiparate, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alle cattedre di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui nella colonna seguente.	*a*) Laurea in giurisprudenza conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della colonna precedente. *b*) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109). *c*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di economia e diritto del Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, dal 2 febbraio 1924 in poi. *d*) Laurea in economia e diritto della sezione magistrale del Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia e laurea in scienze economiche e commerciali. *e*) Laurea in scienze sociali, economiche e politiche del Regio Istituto superiore di scienze sociali « C. Alfieri » di Firenze. *f*) Diploma di dottore in scienze sociali rilasciato dal Regio Istituto superiore « C. Alfieri » di Firenze, anteriormente al nuovo ordinamento, a persone provviste di regolare diploma finale di studi di scuola media superiore. *g*) Laurea in scienze economiche marittime rilasciata dal Regio istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento). *h*) Laurea in scienze politiche, politico-amministrative, politico-corporative, politico-economiche e sociali, economiche, economico-politiche, economico-commerciali, economiche e sociali, sociali, sociali e politiche, sociali e sindacali, statistiche ed attuariali, conseguite nelle Università ed Istituti superiori del Regno.	**Diploma di materie giuridiche ed economiche.**	**Materie giuridiche ed economiche in qualunque Istituto d'istruzione tecnica.**

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

TABELLA I.

Istituto tecnico per geometri

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. – Agronomia ed estimo.	*Istituto tecnico per geometri:* Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale; estimo catastale; contabilità dei lavori.	a) Diploma di abilitazione di agraria conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. b) Diploma di abilitazione di agronomia ed estimo, o di agricoltura, o di economia ed estimo rurale, rilasciato in base al presente regolamento. c) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924. d) Idoneità conseguita in concorso a cattedre di agraria nelle Regie Scuole agrarie medie, congiunta a laurea.	a) Laurea in scienze agrarie conseguita dal 2 febbraio 1924 in poi.	Diploma di agronomia ed estimo	Agronomia, economia, tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori negli Istituti tecnici per geometri.
II. – Topografia.	*Istituto tecnico per geometri:* Topografia e disegno topografico.	a) Diploma di costruzioni e topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. b) Diploma di abilitazione di topografia, rilasciato in base al presente regolamento. c) Laurea di ingegnere civile conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. d) Idoneità conseguita in concorso a cattedra di trigonometria, topografia e costruzioni in Regi Istituti industriali e in Regie Scuole medie minerarie, congiunta a laurea.	a) Laurea in ingegneria civile conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera c) della precedente colonna. b) Laurea in ingegneria industriale, navale, mineraria.	Diploma di topografia.	Topografia negli Istituti industriali e per geometri.

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria b).

TABELLA *L.*

Istituto tecnico nautico

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
II. - Storia e geografia.	***Istituto tecnico nautico*** (corso superiore): **Storia, geografia e geografia commerciale.**	*a*) Diploma di abilitazione di lettere rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di storia e geografia, rilasciato in base al presente regolamento. *c*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'articolo 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di storia e geografia nei Regi Istituti nautici, commerciali e industriali, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma di italiano, latino, storia e geografia, o di filosofia e pedagogia degli Istituti superiori di magistero. *e*) Diploma di lingua e letteratura italiana, o di storia e geografia, o di materie letterarie (che non abbiano già pieno valore di abilitazione), o di pedagogia e morale degli Istituti superiori di magistero femminile.	Diploma di storia e geografia.	Storia e geografia in qualunque Scuola media.
III. - Fisica, elementi di chimica e di macchine.	***Istituto tecnico nautico*** (corso superiore): **Fisica, elementi di chimica, misure elettriche, elementi di macchine.**	*a*) Diploma di abilitazione di fisica, elementi di chimica e di macchine, o di fisica, rilasciato in base al presente regolamento. *b*) Idoneità in concorso a cattedre di fisica nei Regi Istituti industriali od a cattedre di fisica ed elementi di chimica nei Regi Istituti nautici, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in fisica od in ingegneria in scienze fisiche e matematiche.	Diploma di fisica, elementi di chimica e di macchine.	Fisica, elementi di chimica, misure elettriche, elementi di macchine nei Regi Istituti tecnici nautici.
VI. - Macchine marine e disegno.	***Istituto tecnico nautico*** (corso superiore): **Macchine e disegno di macchine,**	*a*) Diploma di abilitazione di macchine marine e disegno, rilasciato in base al presente regolamento. *b*) Diploma di abilitazione di meccanica, macchine e disegno relativo, rilasciato in base al presente regolamento.	*a*) Laurea in ingegneria navale o industriale conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna. *b*) Lauree in ingegneria non previste, dalla lettera precedente.	Diploma di macchine marine e disegno.	Macchine e disegno di macchine, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva, nei Regi Istituti tecnici nautici.

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva.	*c*) Laurea in ingegneria navale o industriale conseguita entro il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 326 del Testo Unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di macchine e disegno relativo nei Regi Istituti nautici, congiunta a laurea.	*c*) Titolo di cui all'art. 16 del R. decreto 20 luglio 1928, n. 1954, per gli ufficiali della Regia marina.		
VII. - Teoria e costruzione della nave.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore): **Teoria della nave, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva, disegno di costruzione navale, elementi di costruzione navale.**	*a*) Diploma di abilitazione di teoria e costruzione della nave, rilasciato in base al presente regolamento. *b*) Laurea in ingegneria navale conseguita entro il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592. *c*) Idoneità in concorso a cattedre di teoria della nave, costruzione navale e disegno relativo, nei Regi Istituti nautici, congiunta a laurea.	*a*) Laurea in ingegneria navale ottenuta dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera *b*) della precedente colonna. *b*) Lauree in ingegneria non previste dalla lettera precedente.	**Diploma di teoria e costruzione della nave.**	**Teoria della nave, costruzione navale, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva, disegno di costruzione navale, nei Regi Istituti tecnici nautici.**

(1) I professori di ruolo delle Scuole ed Istituti di istruzione media tecnica regi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

TABELLA *B.* — AVV.

Concorsi a cattedre nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale.

Classifiche dei concorsi-esami di Stato, dei rispettivi titoli di ammissione e dei diplomi di abilitazione (art. 2, primo comma del regolamento 27 gennaio 1933, n. 153)

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I Avv. - Italiano, storia, geografia e cultura fascista.	*Scuole e Corsi biennali secondari di avviamento professionale:* Lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista.	*a*) Diploma di italiano, storia, geografia e cultura fascista rilasciato in base al Decreto Ministeriale 27 gennaio 1933, n. 153. *b*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o 9 dicembre 1926, n. 2480, o 26 aprile 1930, n. 485) di italiano, storia e geografia, o di italiano, latino, storia e geografia, o di lettere. *c*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Diploma di materie letterarie degli Istituti superiori di magistero femminile (Regi Decreti 9 ottobre 1919, numero 1968, e 25 novembre 1920, n. 1736) o di italiano, latino, storia e geografia degli Istituti superiori di magistero, conseguito entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del Regio decreto 31 dicembre 1923, numero 2909, entro il 31 dicembre 1925. *e*) Idoneità conseguita in un concorso per l'insegnamento di materie di cultura generale (italiano, storia e geografia) in Regie Scuole o Regi Istituti di istruzione professionale (agrari, industriali, commerciali).	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regolamento 26 aprile 1930, n. 485) di lettere classiche, o d'italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera c) della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di pedagogia e morale degli Istituti superiori di magistero femminile. *e*) Diploma di materie letterarie degli Istituti superiori di magistero femminile, o di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero, conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *d*) della precedente colonna. *f*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero. *g*) Diploma ministeriale di abilitazione all'insegnamento medio letterario conseguito prima del 1° gennaio 1906. *h*) Designazione del Ministro per i maestri elementari ai sensi dell'art. 12 della legge 22 aprile 1932, n. 490, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1866.	Diploma di italiano, storia, geografia e cultura fascista.	Lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista nelle Scuole e nei Corsi secondari di avviamento professionale.

(1) I professori di ruolo delle Scuole medie Regie e pareggiate di qualunque ordine e di categoria *a*) nel caso che occupino una cattedra corrispondente o affine a quelle a cui grado si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio dà adito il concorso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
II. Avv. - Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene.	*Scuole secondarie di avviamento professionale:* Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di igiene con obbligo di completamento di orario per gli elementi di merceologia.	*a)* Diploma di matematica, scienze fisiche e naturali, igiene e merceologia rilasciato in base al Decreto Ministeriale 27 gennaio 1933, n. 153. *b)* Diploma di abilitazione di matematica (anche di primo grado) o di scienze rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *c)* Diploma di abilitazione di matematica e scienze rilasciato in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *d)* Idoneità conseguita in un concorso per l'insegnamento di matematica e scienze in Regie Scuole e Regi Istituti d'istruzione professionale (agrari, industriali, commerciali).	*a)* Diploma di abilitazione di matematica e fisica o di scienze e chimica, o di chimica, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, e al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b)* Laurea in matematica, o in fisica, o in scienze, o in chimica, o in scienze fisiche e matematiche, o in scienze fisiche e naturali, o in ingegneria. *c)* Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto superiore di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli Istituti superiori di magistero femminile (Regio decreto 25 novembre 1920, n. 1736). *d)* Licenza fisico-matematica conseguita prima del 1° gennaio 1906. *e)* Designazione del Ministro per i maestri elementari ai sensi dell'art. 12 della legge 22 aprile 1922, n. 490, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1866.	Diploma di matematica, scienze fisiche e naturali, igiene e merceologia.	Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia e igiene nelle Scuole e nei Corsi secondari di avviamento professionale.
V. Avv. - Materie tecniche del tipo industriale.	*Scuole secondarie di avviamento professionale:* Materie tecniche del tipo industriale artigiano con obbligo di completamento di orario per il disegno professionale.	*a)* Diploma di materie industriali, rilasciato in base al Decreto Ministeriale 27 gennaio 1933, n. 153. *b)* Laurea d'ingegneria conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. *c)* Laurea d'ingegneria conseguita posteriormente al 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 6 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, congiunta a idoneità in un concorso per l'insegnamento della tecnologia nelle Regie Scuole e nei Regi Istituti industriali.	*a)* Laurea di ingegneria conseguita posteriormente al 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto dall'art. 6 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. *b)* Laurea del Regio istituto superiore navale di Napoli conseguita dopo il diploma di perito industriale. *c)* Diploma di architetto rilasciato dalle Regie scuole di applicazione per gli ingegneri e dei Regi Politecnici dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.	Diploma di materie industriali, per l'indirizzo generico.	Elementi di scienze applicate, di tecnologia e costruzioni, disegno professionale nelle Scuole e nei Corsi secondari di avviamento professionale.

(1) I professori di ruolo delle Scuole medie Regie e pareggiate di qualunque ordine e di categoria *a)* nel caso che occupino una cattedra corrispondente o affine a quelle a cui grado si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio dà adito il concorso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
X. Avv - Materie di tecnica agraria.	*Corsi secondari di avviamento professionale:* Materie tecniche del tipo agrario, matematica, igiene, disegno, esercitazioni pratiche.	*a*) Diploma di tecnica agraria, rilasciato in base al Decreto Ministeriale 27 gennaio 1933, n. 153.	*a*) Laurea in scienze agrarie. *b*) Diploma di perito agrario.	Diploma di tecnica agraria.	Elementi di scienze fisiche e naturali, di scienze applicate, di agricoltura ed industrie agrarie, di zootecnia, di contabilità agraria, nozioni di igiene, matematica, disegno, esercitazioni pratiche nei corsi secondari di avviamento professionale.
XI. Avv. - Materie di tecnica industriale artigiana	*Corsi secondari di avviamento professionale:* Materie tecniche del tipo industriale artigiano, disegno, igiene, esercitazioni pratiche.	*a*) Diploma di materie industriali rilasciato in base al R. decreto 27 gennaio 1933, n. 153. *b*) Diploma di tecnica industriale artigiana, rilasciato in base al R. decreto 27 gennaio 1933, n. 153. *c*) Laurea d'ingegneria conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in un concorso per l'insegnamento della tecnologia nelle Regie Scuole e nei Regi Istituti industriali.	*a*) Laurea di ingegneria conseguita dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto sotto la lettera *a*) della precedente colonna. *b*) Diploma di perito industriale.	Diploma di tecnica industriale artigiana.	Elementi di scienze fisiche e naturali, di scienze applicate, di tecnologia, nozioni di igiene, disegno, esercitazioni pratiche nei corsi secondari di avviamento professionale.
XV. Avv. - Esercitazioni pratiche del tipo agrario.	*Scuole secondarie di avviamento professionale:* Istruttore pratico del tipo agrario.	*a*) Diploma d'istruttore pratico agrario, rilasciato in base al Decreto Ministeriale 27 gennaio 1933, n. 153.	*a*) Diploma di perito agrario. *b*) Altri titoli di studio e di preparazione professionale che saranno ritenuti validi dal Ministro per l'educazione nazionale.	Diploma di istruttore pratico agrario.	Esercitazioni pratiche nelle Scuole e nei Corsi secondari di avviamento professionale.
XVI. Avv. - Esercitazioni pratiche del tipo industriale.	*Scuole secondarie di avviamento professionale:* Istruttore pratico del tipo industriale.	*a*) Diploma d'istruttore pratico industriale artigiano, rilasciato in base al Decreto Ministeriale 27 gennaio 1933, n. 153.	*a*) Diploma di perito industriale. *b*) Altri titoli di studio e di preparazione professionale che saranno ritenuti validi dal Ministro per l'educazione nazionale.	Diploma di istruttore pratico industriale artigiano.	Esercitazioni pratiche nelle Scuole e nei Corsi secondari di avviamento professianale.

(1) I professori di ruolo delle Scuole medie Regie e pareggiate di qualunque ordine e di categoria *a*) nel caso che occupino una cattedra corrispondente o affine a quelle a cui grado si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio dà adito il concorso.

TABELLA *O*.

Classi di concorso a cattedre nelle Regie Scuole e nei Regi Istituti tecnici dichiarate corrispondenti, ai fini del secondo comma dell'art. 64, a classi di concorso a cattedre in Istituti di altro ordine.

ISTITUTI E SCUOLE TECNICHE	ISTITUTI DI ALTRO TIPO
Italiano, storia, geografia e cultura fascista nella Scuola tecnica e nella Scuola professionale femminile (tabella *A* tec., classe *I*).	Italiano, storia, geografia e cultura fascista nella Scuola secondaria di avviamento professionale (Regolamento 27 gennaio 1933, n. 53. Tabella *B*, classe I).
Lettere italiane e storia nell'Istituto tecnico agrario, industriale, commerciale e per geometri (tabella *A* tec., classe II).	Lettere italiane e storia, nell'Istituto magistrale (R. decreto 26 aprile 1930, n. 485. Tabella *A*, classe IV).
Lingua e letteratura straniera nella Scuola tecnica commerciale e nell'Istituto tecnico inferiore (tabella *A* tec. classe III).	Lingua e letteratura straniera nel Ginnasio e nel corso inferiore dell'Istituto magistrale (R. decreto 26 aprile 1930, n. 485. Tabella *A*, classe VII).
Lingua e letteratura straniera nell'Istituto tecnico industriale, commerciale e nautico (tabella *A* tec., classe IV).	Lingua e letteratura straniera nel Liceo scientifico (R. decreto 26 aprile 1930, n. 485. Tabella *A*, classe VIII).
Matematica e fisica nell'Istituto industriale commerciale e per geometri (tabella *A* tec., classe VI).	Matematica e fisica nel Liceo, nel Liceo scientifico e nell'Istituto magistrale (R. decreto 26 aprile 1930, n. 485. Tabella *A*, classe X).
Disegno (tabella *A* tec., classe IX).	Disegno nell'Istituto magistrale e nel Liceo scientifico (R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, Tabella *A*, classe XII).
Italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista negli Istituti tecnici inferiori (tabella *B*, classe I).	Italiano, latino, storia e geografia nei ginnasi e nel corso inferiore dell'Istituto magistrale (R. decreto 26 aprile 1930, numero 485, Tabella *A*, classe I).
Matematica nell'Istituto tecnico inferiore (tabella *B*, classe II).	Matematica nel Ginnasio isolato (R. decreto 26 aprile 1930, n. 485. Tabella *A*, classe IX).
Scienze naturali, geografia, chimica e merceologia nell'Istituto tecnico commerciale (tabella *H*, classe I).	Scienze naturali, chimica e geografia nel Liceo, nel Liceo scientifico e nell'Istituto magistrale (R. decreto 26 aprile 1930, n. 485. Tabella *A*, classe XI).

TABELLA *R*.

Sedi nelle quali avranno luogo le prove scritte e grafiche.

CONCORSI ED ESAMI DI ABILITAZIONE SECONDO IL § 1		SEDI
I. Italiano, latino, storia e geografia		Torino Milano Bologna Roma Napoli Palermo Cagliari
II. Italiano, latino, greco, storia e geografia		come al n. I
III. Lettere classiche		come al n. I
IV. Lettere italiane e storia		come al n. I
V. Lettere italiane e latine e storia	Tema in lingua italiana Tema in lingua latina	come al n. I
VI. Filosofia e storia		come al n. I
VII. *a*) Lingua e letteratura francese negli Istituti	Traduzione Composizione	Roma
VII. *b*) Lingua e letteratura inglese negli Istituti medi di 1° grado	Traduzione Composizione	Roma
VII. *c*) Lingua e letteratura tedesca negli Istituti medi di 1° grado	Traduzione Composizione	Roma
VII. *d*) Lingua e letteratura spagnuola negli Istituti medi di 1° grado	Traduzione Composizione	Roma
VIII. *a*) Lingua e letteratura francese negli Istituti medi di 2° grado	Traduzione Composizione	Roma
VIII. *b*) Lingua e letteratura inglese negli Istituti medi di 2° grado	Traduzione Composizione	Roma
VIII. *c*) Lingua e letteratura tedesca negli Istituti medi di 2° grado	Traduzione Composizione	Roma

CONCORSI ED ESAMI DI ABILITAZIONE SECONDO IL § 1		SEDI
VIII. *d*) Lingua e letteratura spagnuola negli Istituti medi di 2° grado	Traduzione Composizione	Roma
IX. Matematica		come al n. I
X. Matematica e fisica		come al n. I
XI. Scienze naturali, chimica e geografia		Roma
XII. Disegno		Roma Bologna Milano Napoli
XIII. Musica e canto		Roma
XIV. Maestra giardiniera		Roma Bologna Milano Napoli
XV. Storia dell'arte		Roma

Tutte le prove di ogni specie, stabilite pei concorsi esami di Stato e per gli esami di abilitazione nei RR. Istituti e nelle RR. Scuole tecniche, nelle RR. Scuole e nei RR. Corsi Secondari di Avviamento Professionale, avranno luogo in Roma, nei locali e con le norme che saranno tempestivamente rese note con avviso affisso nell'albo del Ministero.

N.B. — Il Ministero si riserva di cambiare le sedi sopra indicate. Delle eventuali modificazioni sarà dato tempestivo avviso nel « Bollettino Ufficiale ».

Circolare n. 77 in data 8 gennaio 1923 del Ministero della guerra - Disposizioni del capitolo IV del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, relative agli impiegati ed agenti ex combattenti.

Com'è noto, il capo IV del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 — integrato e modificato in qualche parte dal Regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, — nel concedere speciali benefici agli impiegati ed agenti ex combattenti, ha stabilito altresì che le varie amministrazioni hanno facoltà di richiedere all'Amministrazione militare le necessarie informazioni circa i documenti prodotti dagli interessati ed ha deferito alla stessa Amministrazione militare — ove ne sia richiesta — il giudizio sul valore probatorio di tali documenti (v. art. 45).

In relazione a tali disposizioni e nell'intendimento di prevenire, per quanto possibile, la formulazione di quesiti particolari circa i servizi resi dagli impiegati come ufficiali e militari di truppa col Regio esercito, questo Ministero — di concerto con quello del Tesoro — ritiene opportuno portare a conoscenza delle altre amministrazioni centrali i criteri che, a suo parere, si dovrebbero tener presenti nell'applicazione delle accennate disposizioni.

Per quanto concerne l'« appartenenza a reparti combattenti » alla quale è subordinata la concessione del beneficio di cui al primo comma dell'art. 43 del citato decreto 30 settembre 1922, è noto che, per il combinato disposto dello stesso comma e delle disposizioni del capoverso dell'art. 41, « deve considerarsi servizio in reparti combattenti quello prestato presso l'esercito operante », e cioè — secondo il disposto dell'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1922 — quello prestato presso reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti vari mobilitati dipendenti dal Comando Supremo. Non sarà però tenuto conto del servizio nelle fortezze (fatta eccezione per quella di Venezia, durante il periodo 1° novembre 1917-4 novembre 1918).

Dato il tenore di tali disposizioni, è quindi da escludersi che la semplice variazione dello stato di servizio degli ufficiali e del foglio matricolare dei sottufficiali e dei militari di truppa, relativo all'ingresso in « Territorio dichiarato in stato di guerra », possa, per sè stessa, costituire prova sufficiente del diritto dell'impiegato ad ottenere il beneficio concesso agli ex combattenti, essendo tali variazioni usate anche per coloro che comunque abbiano prestato servizio presso enti territoriali situati in territorio posto in stato di guerra.

E' quindi necessario, perchè possa farsi luogo all'applicazione del beneficio stabilito dall'art. 43, che risultino oltre le date di entrata e di uscita « dalla zona di guerra », anche le variazioni relative all'appartenenza ai predetti enti mobilitati.

Poichè però non sempre tali variazioni hanno potuto trovare luogo negli stati di servizio e nei fogli matricolari, questo Ministero, con circolare inserita nel « Giornale Militare Ufficiale », ha provveduto a dare disposizioni ai comandi di deposito e di distretto perchè a richiesta dei militari interessati o delle amministrazioni statali, curino, quando occorra, il rilascio di speciali dichiarazioni che integrino i dati risultanti dagli stati di servizio e dai fogli matricolari per la parte relativa ai servizi prestati in zona di guerra, presso enti o reparti mobilitati.

Tali dichiarazioni — che verranno compilate sulla base di tutti i documenti ufficiali conservati presso i depositi e i distretti — conterranno anche le indicazioni relative al tempo trascorso dagli interessati lontano dai reparti combattenti (degenze in luoghi di cura, licenze di convalescenza, aspettative per motivi di salute, servizio territoriale o sedentario), per ferite o malattie contratte a causa di servizio, sempre quando gli interessati stessi non siano in grado di produrre altri documenti ufficiali dai quali risultino tali circostanze.

Ad agevolare il cómpito dei corpi, gli interessati, nel fare le loro richieste, avranno cura di fornire, con apposita dichiarazione scritta, tutte le possibili indicazioni circa i servizi prestati durante la guerra.

Nel computo del tempo trascorso presso l'esercito operante, quale potrà risultare dai documenti rilasciati dalle autorità militari si dovrà poi dalle amministrazioni tener presente:

1. Che quali date di armistizio sui vari fronti sono da considerarsi: «il 4 novembre 1918» per il fronte dell'ex Impero austro-ungarico, per il fronte Balcanico, della Turchia Asiatica e per le Isole dell'Egeo (per queste ultime il periodo di guerra decorre dal 21 agosto 1915); «11 novembre 1918» per i fronti interessanti l'ex impero Germanico (Francia e Belgio);

2. Che, essendo stato abrogato dal citato R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, il 2° comma dell'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, il tempo passato presso reparti combattenti o lontano dai medesimi per ferite o malattie dipendenti dalla guerra, è computato per quello che effettivamente risulta.

Per il requisito della «buona condotta», che è pure richiesto dal 1° comma del citato art. 43 perchè possa farsi luogo all'applicazione del beneficio sopraccennato, occorre fare una distinzione fra la posizione dei militari di truppa e sottufficiali e quella degli ufficiali. Per i primi occorrerà che risulti semplicemente dal foglio matricolare l'avvenuto rilascio, all'atto del congedamento, della dichiarazione di aver tenuto «buona condotta» (non è sufficiente la semplice dichiarazione di «aver servito con fedeltà ed onore»). Per i secondi, invece, è da ritenersi che la buona condotta possa «di massima» presumersi, salvo nei casi appresso indicati, in quanto gli interessati conservino la qualità di ufficiale.

Debbono però, in ogni caso, essere esclusi dai benefici di cui sopra — ai sensi del Regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637 — quei militari che, durante il servizio prestato presso l'esercito operante nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, siano incorsi in uno dei provvedimenti contemplati nelle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali a seguito di deferimento a consiglio od a commissione di disciplina; o che, comunque, siano stati sospesi dall'impiego, se ufficiali, o dispensati dal servizio, se sottufficiali, sempre quando non sia intervenuta la reintegrazione nel grado e nell'anzianità, e non abbiano beneficiato dell'amnistia disciplinare concessa col R. decreto 3 novembre 1920, n. 1514.

Per quanto riguarda «i reati», vanno poi esclusi quei militari, i quali, durante il servizio militare presso l'esercito operante nella guerra 1915-1918, abbiano riportato condanne — anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione — per delitti commessi nel periodo stesso.

Tale esclusione non ha luogo quando trattasi di contravvenzione, oppurre di condanne inflitte per duello o per reati colposi, intesi tali quelli caratterizzati da negligenza o imperizia, nonchè quelli causati da motivi che il Codice penale militare all'art. 74 (comma 2°), definisce «inescusabili» (fra questi ultimi però non va compreso il motivo di lucro).

L'esclusione non ha altresì luogo quando trattisi di condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione o reintegrazione nel grado.

Date tali disposizioni, qualora risulti, in qualsiasi modo, che per un fatto avvenuto durante la guerra, sia stata applicata al militare una delle accennate sanzioni penali o disciplinari e non sia possibile esattamente accertare la posizione del militare stesso in base ai soli dati registrati nello stato di servizio o foglio matricolare, potranno richiedersi maggiori chiarimenti ai competenti uffici giudiziari, se trattisi di provvedimenti penali, o al Ministero della guerra, se trattisi di provvedimenti disciplinari. (Per i sottufficiali: Direzione generale leva e truppe, Divisione 1ª truppa; per gli ufficiali: Direzione generale personale ufficiali, Divisione disciplina).

Per i periodi di tempo eventualmente trascorsi dagli impiegati in istato di prigionia, per accertare se tale prigionia sia o non dipendente da circostanze imputabili all'interessato, occorrerà pure distinguere fra gli ufficiali e i sottufficiali e militari di truppa. Per i primi sarà sufficiente l'esibizione dell'apposito «nulla osta» che fu loro rilasciato al ritorno dalla prigionia ai fini dell'avanzamento; per i secondi la non imputabilità della prigionia stessa agli interessati è implicita nell'avvenuto rilascio della dichiarazione di buona condotta.

Quanto alla qualità di mutilato o invalido di guerra, poichè i vantaggi accordati dal legislatore variano a seconda della categoria a cui gli invalidi o mutilati sono inscritti (vedi art. 43 ultimo comma e art. 44, comma 1°, lettere *a*) e *b*), sarà opportuno che, nei casi in cui gli interessati invocano la concessione dei maggiori benefici, essi siano invitati a presentare il libretto di pensione ai superiori immediati, lasciando a questi di comunicare all'autorità superiore i dati occorrenti sulla posizione di ciascuno, con l'indicazione della data del decreto di concessione di pensione, per dar modo alla Corte dei conti di procedere, ove lo ritenga, ai necessari riscontri, in sede di registrazione. Ciò beninteso quando gli interessati non siano in grado di comprovare la loro qualità con altri documenti ufficiali rilasciati dal competente Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

Per i casi in cui gli invalidi o mutilati non siano muniti di libretto di pensione o degli altri documenti suaccennati, rientrando necessariamente tali casi in quelli che danno diritto soltanto al minor beneficio indicato nell'art. 44, comma 1°, lettera *b*), si riterrà sufficiente la variazione registrata sullo stato di servizio o nel foglio matricolare, concernente l'avvenuta concessione dell'assegno di pensione.

Anche per le ferite saranno sufficienti le variazioni registrate negli stessi documenti, relative alla concessione del distintivo di onore.

Per le ricompense al valor militare le quali dànno diritto all'abbreviazione di due anni (promozioni per merito di guerra, onorificenze nell'ordine militare di Savoia, medaglia di oro, d'argento e di bronzo e croce di guerra al valor militare) nonchè per la croce di guerra concessa pe titoli comuni, la quale dà titolo all'abbreviazione di un anno, poichè si ritiene, per vari motivi, necessario un riscontro delle variazioni registrate sugli stati di servizio e sui fogli matricolari, sarà invece opportuno richiedere anche la produzione del relativo brevetto di concessione rilasciato dal Ministero o del «Bollettino militare ufficiale» che reca la pubblicazione del provvedimento, tenendosi presente che sono sempre da considerarsi come croci di guerra al valor militare quelle che siano accompagnate nel brevetto o nel «Bollettino» dalle relative motivazioni sommarie. Sono pure da considerarsi fin d'ora insigniti della croce di guerra al valore coloro che hanno ottenuto la croce di guerra comune, quando nella relativa comunicazione sul bollettino siasi indicata la data e la località del fatto d'armi; poichè in entrambi questi casi gli interessati hanno senz'altro diritto alla trasformazione della ricompensa conseguita in croce di guerra al valor militare.

«In ultimo si ritiene opportuno avvertire, per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 45 del citato decreto, che ogni eventuale richiesta d'informazioni sui servizi prestati da militari o ufficiali di qualsiasi grado dev'essere rivolta direttamente dalle amministrazioni interessate al corpo che ha provveduto al rilascio dello stato di servizio o del foglio matricolare. La richiesta dovrà essere invece indirizzata a questo Ministero (Direzione generale leva e truppa - Divisione matricole) ogni qual volta sorga sul valore probatorio dei documenti un determinato dubbio che non sia stato possibile chiarire in base agli elementi forniti dai corpi».

E' inoltre da tenersi presente che, per il disposto del Regio decreto in esame, dànno titolo ai benefici di cui sopra solo le ricompense concesse per atti di valore compiuti nel periodo di tempo

del 24 maggio 1915 alle date di armistizio e nei fronti già indicati; e si intendono quindi escluse dai benefici le ricompense concesse per atti di valore compiuti in Libia, anche se nel periodo di tempo dal 24 maggio alla data di armistizio.

Per l'accertamento di tali circostanze, quando il militare abbia prestato servizio parte in Libia e parte su altri fronti, basterà, nella maggior parte dei casi, tener presente la data e la località indicate nella motivazione della ricompensa riportata nel brevetto di concessione o nel bollettino ufficiale: quando trattisi di ricompense, per le quali non viene pubblicata la motivazione (promozione per merito di guerra e croci di guerra ordinarie), potranno essere fatti speciali quesiti agli enti militari competenti.

Per quanto concerne gli « assimilati », le rispettive amministrazioni potranno in massima valersi degli elementi dei quali essi siano già in possesso relativamente ai servizi prestati dai loro dipendenti presso l'esercito mobilitato o dei documenti che eventualmente fossero stati, per qualsivoglia motivo, rilasciati agli interessati stessi dalle autorità mobilitate.

Nei casi in cui tutti gli elementi di cui sopra non fossero sufficienti agli effetti della applicazione dei benefici contemplati dal Regio decreto, gli interessati compileranno « sotto la loro responsabilità », una dichiarazione precisando date, località, enti e nomi dei superiori, e le amministrazioni trasmetteranno tale dichiarazione al Ministero della guerra, (Stato Maggiore del Regio esercito - Ufficio ordinamento e mobilitazione), per i possibili accertamenti.

Allo stesso Stato Maggiore del Regio esercito saranno ugualmente rivolte, occorrendo, le richieste sul valore probatorio dei documenti.

Il Ministro: DIAZ.

(3652)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1102719) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.